

CCCXIII.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni — Congedo — Presentazione di disegni di legge e di una relazione — Senza discussione si approvano i capitoli del bilancio del tesoro per il 1913-14 — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze » (N. 993) (pag. 11045); « Provvedimenti per la Regia guardia di finanza » (N. 994) (pag. 11063) — *Votazione a scrutinio segreto* — È aperta la discussione generale sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 999) — *Parlano i senatori Levi Ulderico* (pag. 11065), *Vischi* (pag. 11066, 11080), *Astengo* (pag. 11068), *Lucca, relatore* (pag. 11069) e *il ministro delle finanze* (pag. 11075) — È approvato un ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze e accettato dal Governo (pag. 11081) — *La discussione generale è chiusa, e quella dei capitoli è rimandata alla seduta successiva — Risultato della votazione.**

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, e dei lavori pubblici.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera pervenuta alla Presidenza da parte dell'onor. ministro alla pubblica istruzione.

« Roma, 5 aprile 1913.

« A S. E. il Presidente del Senato del
« Regno.

« Mi reco a onore informare la E. V. che, giusta l'art. 25 del regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione, approvato con decreto Reale 4 maggio 1911, n. 424, dei sei consiglieri superiori eletti da codesto Eccellentissimo Consesso, il 30 giugno prossimo cesseranno dal detto ufficio gli onorevoli senatori Pullè Leopoldo, Malvezzi, De-Medici Nereo, Mazziotti Matteo.

« Prego pertanto l'E. V. compiacersi di provvedere affinché essi siano sostituiti, avvertendo che a norma dell'art. 1 del testo unico della

legge sulla istruzione superiore, approvato con decreto Reale 9 agosto 1910, n. 795, i consiglieri scaduti non sono rieleggibili, se non dopo trascorsi due anni almeno dal giorno della loro cessazione dall'ufficio medesimo.

« Il Ministro
« CREDARO ».

Do atto al ministro della pubblica istruzione di questa comunicazione, ed avverto che all'ordine del giorno di una delle prossime sedute sarà posta la votazione per la nomina di questi commissari.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cavasola domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altra ramo del Parlamento. « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze per il necessario esame.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione al Governo del Re ad affittare sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto i diritti di pesca spettanti allo Stato nelle zone del Mar Piccolo;

Annullamento del canone daziario consolidato governativo assegnato alle isole Tremiti;

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono di soprattasse per le successioni apertesesi nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Ho poi l'onore di presentare al Senato, di concerto col ministro del tesoro, il disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 345,898 per l'acquisto del fondo denominato Arcà di Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato nella Intendenza di finanza di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso regolamentare.

GUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Gui della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Inversione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dello Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1913-14. Credo però opportuno di far precedere questa votazione dalla discussione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e dalla discussione di due disegni di legge di competenza del ministro delle finanze. Si farà poi la votazione di questi quattro disegni di legge.

Se non si fanno opposizioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 ». (N. 996).

PRESIDENTE. Procederemo ora all'esame dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14, la cui discussione generale venne chiusa nell'ultima seduta.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria)	283,426,233.18
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria).	4,802,548.97
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria).	32,453,593.99
4	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483, (Spesa obbligatoria)	33,012,100.69
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,044,847.83
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,193.15
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria).	94,252.21
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,259.25
		359,639,029.27
<i>Debiti redimibili.</i>		
10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria).	6,874,532.12
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,176,954.73
<i>Da riportarsi . . .</i>		16,051,486.85

	<i>Riporto</i> . . .	16,051,486.85
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	209,400 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	23,738,965 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	26,772,060 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,477,475 »
17	Obbligazioni 3.50 per cento netto create colla legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,126,100 »
18	Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, - Interessi (Spesa obbligatoria)	10,262,400 »
		89,359,461.85
	<i>Debiti variabili.</i>	
19	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	316,500 »
20	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
21	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	7,000,000 »
22	Interessi di buoni del Tesoro quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191 e spese di allestimento di negoziazione ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	13,236,000 »
23	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria)	898,275 »
24	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	21,860,775 »

	<i>Ripor to . . .</i>	21,860,775 »
25	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
26	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati con la legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . .	11,695,462 »
28	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria)	19,150.000 »
29	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	2,670,050.02
30	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	<i>per memoria</i>
31	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	13,862,164.35
32	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2.	2,700,000 »
33	Quote di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena, Pinerolo-Torre Pellice)	1,750,000 »
34	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria).	25,306.29
35	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1913 alla Società subconcessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undecima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1913) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo.	2,342,500 »
36	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1906 per le linee di concessione anteriore	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	77,556,257.66

	<i>Riporto</i> . . .	77,556,257.66
	al 1888 (art. 2, lettera A, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 »
37	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera B della Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	9,053,689.90
38	Annualità fissa dovuta alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 14 marzo 1954 ad estinzione del credito della Società stessa per il sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (art. 2, ultimo capoverso, della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324).	162,838.26
39	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle ferrovie complementari Velletri-Terracina; Sparanise-Gaeta; Genova-Asti; Avellino-Rocchetta S. Antonio; Cornia-Piombino e Cuneo-Saluzzo giusta la convenzione 21 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,386.53
40	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee Scordia-Caltagirone; Noto-Licata e del tronco di diramazione dalla stazione al porto di Siracusa di cui alla convenzione 20 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 »
41	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47 a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (17 ^a annualità)	3,659,786.40
42	Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 »
		<hr/> 133,709,971.75 <hr/>
	<i>Debito vitalizio.</i>	
	<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.</i>	
43	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	2,900,000 »
44	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	45,000 »
45	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori	52,000 »
46	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	2,460 »
		<hr/> 2,999,460 » <hr/>

<i>Pensioni straordinarie.</i>		
47	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486	6,000,000 »
<i>Contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.</i>		
48	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa cartevalori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa (Spesa obbligatoria)	8,000 »
49	Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso (Spesa obbligatoria)	6,000 »
		14,000 »
	Totale del debito vitalizio	9,013,460 »
<i>Dotazioni.</i>		
50	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
51	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere Legislative.</i>		
52	Spese pel Senato del Regno	580,000 »
53	Spese per la Camera dei deputati	3,145,000 »
54	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	883,500 »
		4,608,500 »

Spese generali di Amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
55	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,511,900 »
56	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	313,668 »
57	Spese d'ufficio del Ministero.	95,240 »
		3,920,808 »
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>		
58	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	10,800 »
59	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	770 »
60	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	25,000 »
61	Spese per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 »
		46,570 »
<i>Corte dei conti.</i>		
62	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,285,800 »
63	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	208,730 »
64	Spese d'ufficio	40,000 »
65	Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 »
66	Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria	30,000 »
67	Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonché compensi alle Commissioni di esami	15,000 »
68	Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie	25,000 »
69	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
		2,661,530 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>	
70	Personale della Direzione generale (Spese fisse) 99,000 »
71	Personale di ruolo della Direzione generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 4,817.50
72	Spese diverse incrementi al servizio di vigilanza 1,450 »
105,267.50	
<i>Avvocature erariali.</i>	
73	Personale di ruolo (Spese fisse) 1,053,000 »
74	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 20,205 »
75	Personale straordinario 12,440 »
76	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 500 »
77	Spese d'ufficio (Spese fisse) 43,500 »
78	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) 43,750 »
1,173,395 »	
<i>Intendenze di finanza.</i>	
79	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) 2,500,000 »
80	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi. delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 9,605 »
81	Personale straordinario 3,360 »
82	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). 350 »
2,513,315 »	
<i>Servizio del Tesoro.</i>	
83	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e con- trollo (Spese fisse) 1,654,050 »
Da riportarsi 1,654,050 »	

	<i>Riporto</i> . . .	1,654,050 »
84	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	31,180 »
85	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni. . . . :	19,320 »
86	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazzinoiere dell'Officina carte-valori .	10,655 »
87	Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse) . .	1,500 »
88	Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse).	19,500 »
89	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 »
90	Spese pei servizi del Tesoro.	24,500 »
91	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di Debito pubblico	1,500 »
92	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,813,705 »
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
93	Personale di ruolo (Spese fisse).	85,900 »
94	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). .	8,413 »
95	Spese d'ufficio (Spese fisse)	4,000 »
96	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	550,000 »
97	Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (Legge 10 giugno 1909, n. 358, e art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888) .	1,000,000 »
98	Assegni di valetudinarictà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monctaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,648,313 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,648,313 »
	concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari . .	30,000 »
99	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo (Spese fisse) . .	4,000 »
100	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	200 »
101	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari.	17,000 »
		1,699,513 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
102	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	13,319.50
103	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508. - Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa	200,000 »
104	Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria).	450,000 »
105	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	10,000 »
106	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . .	40,000 »
107	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	80,000 »
108	Paghe ai diurnisti avventizi presso la Ragioneria generale dello Stato	3,600 »
109	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti dal Ministero . . .	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	916,919.50

	<i>Riporto</i>	916,919.50
110	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
111	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
112	Indennità ai funzionari degli Archivi di Stato facenti parti di Commissioni per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163)	2,000 »
113	Spese pel funzionamento della Commissione consultiva istituita con Regio decreto del 18 gennaio 1912, n. 56, allo scopo di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti per le amministrazioni dello Stato	20,000 »
114	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (Art. 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776) (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
115	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Province od Enti Morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine)	40,000 »
116	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
117	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	65,000 »
118	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
119	Spese postali	6,000 »
120	Spese di stampa	113,000 »
121	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria legatura di libri e registri	26,550 »
122	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine)	600 »
123	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
124	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,383,569.50

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i>	1,383,569.50
125	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	27,000 »
126	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 »
127	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente le lire 600,000 (articolo 15, comma <i>a</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
128	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali già amministrare dal Ministero delle finanze eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-909 (articolo 15, comma <i>b</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277.	<i>per memoria</i>
129	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del provento netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali (art. 15, comma <i>c</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
130	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine)	83,132 »
131	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.	<i>per memoria</i>
132	Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato	7,700 »
133	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	4,000 »
134	Spese casuali	16,000 »
		1,696,401.50
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
135	Personale (Spese fisse)	41,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	41,000 »

	<i>Riporto</i>	41,000 »
136	Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine)	900,000 »
137	Spese generali, macchine e materie prime per la stampa dei biglietti di Stato, per le altre carte-valori, e per le diverse lavorazioni affidate all'officina governativa (Spesa d'ordine)	2,100,000 »
		3,041,000 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
138	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	6,000,000 »
139	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		7,000,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>Debiti variabili.</i>	
140	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	500 »
141	Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria)	15,000 »
142	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni indicati nei Regi decreti 23 settembre 4 dicembre 1910, numeri 316 e 913 ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza delle somme corrispondenti alle sovrimposte 1910 delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467 (art. 14, legge 13 aprile 1911, n. 311)	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	30,500 »

	<i>Riporto</i>	30,500 »
143	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255)	22,400 »
144	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine)	240,000 »
145	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47), sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	1,600,000 »
146	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	226,295.64
147	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 e art. 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50) (Spesa obbligatoria)	115,127.88
148	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito concesso al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Quinta delle cinquanta annualità)	10,560 »
149	Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Sesta delle cinquanta annualità) (Scadenza 1° luglio di ciascun anno)	220,281.59
	<i>Da riportarsi</i>	2,465,165.11

	<i>Riporto</i> . . .	2,465,165.11
150	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 e 12 luglio 1912, n. 783.	<i>per memoria</i>
151	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763) (Spesa obbligatoria).	120,000 »
		<hr/> 2,585,165.11 <hr/>
	<i>Spese per la beneficenza romana.</i>	
152	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)	230,000 »
153	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	970,000 »
154	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
155	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211)	300,000 »
156	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,500,000 »
157	Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Quinta delle cinquanta annualità)	530,672.28
158	Concorso dello Stato da corrispondersi al pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 3,830,672.28 <hr/>

	<i>Riporto</i> . . .	3,830,672.28
159	Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) .	<i>per memoria</i>
		3,830,672.28
	<i>Spese diverse.</i>	
160	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	2,780 »
161	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	1 000 »
162	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .	36,170 »
163	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150,000,000 di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755 e quote a carico dello Stato dell'annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (Spesa obbligatoria)	5,677,726.80
164	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . .	<i>per memoria</i>
165	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Trentaduesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858, 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374	300,000 »
166	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1 comma 2º della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,017,676.80

	<i>Ripporto</i> . . .	7,017,676.80
167	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai commi 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa	5,000 »
168	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538) . .	200,000 »
169	Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)	50,000 »
170	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385).	70,000 »
171	Costruzione dell'edificio destinato a sede della Corte dei conti (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
172	Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12).	100,000 »
173	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'art. 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento.	<i>per memoria</i>
174	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria) . .	<i>per memoria</i>
175	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria).	900,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	8,342,676.80

	<i>Riporto</i>	8,342,676.80
176	Somma da versare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ai sensi dell'art. 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e dell'art. 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842. e dell'art. 13 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479	100,000 »
177	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei Comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2°, della legge 13 luglio 1910, n. 467)	90,000 »
178	Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza, e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con R. decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	12,000 »
179	Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	2,000 »
180	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855) (Spesa ripartita - 4ª delle dieci annualità)	250,000 »
181	Somma da pagarsi per la cessione al Tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	<i>per memoria</i>
182	Somma da pagarsi alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie lombardo-venete, in conformità al riparto stabilito dalla Convenzione 24 novembre 1910 approvata con la legge 23 aprile 1911, n. 372 (Spesa ripartita) quarta delle sette rate	700,000 »
183	Costruzione in Messina di due case economiche ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della legge 28 luglio 1911, n. 842 (art. 2 lettera c della legge stessa) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
184	Contributo dello Stato in ragione del 15 per cento nel pagamento dell'annualità del mutuo che il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti per l'esecuzione del piano regolatore. (Art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 746) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
185	Rimborso al comune di Castiglione di Sicilia danneggiato dalla eruzione dell'Etna della differenza fra l'ammontare della sovrimposta	
	<i>Da riportarsi</i>	9,496,676.80

	<i>Riporto</i>	9,496,676.80
	sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1910 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata nel periodo di 5 anni dal settembre 1911. (Art. 10 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
186	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli art. 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
187	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. - Art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
188	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni al comune di Castiglione di Sicilia delle somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai sensi dell'art. 12 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
189	Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere b e c del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta. (Art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
190	Contributo dello Stato nella misura del 50 per cento ai privati ed agli istituti pubblici di beneficenza che, avendo diritto al mutuo di favore di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, abbiano provveduto direttamente a proprie spese alle opere ivi previste. (Art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
191	Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910. (Art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
192	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto del 1908, quando l'importo di queste non superi le lire 2,000. (Art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 801) (Spesa obbligatoria)	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,696,676.80

	<i>Riporto</i>	9,696,676.80
193	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento e nei limiti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ai proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati. (Art. 15 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479 convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
194	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione messinese per il pagamento degli interessi e dello ammortamento dei mutui per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli art. 1, 2, 3, 4 e 5 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
195	Somma da corrispondersi alla Camera agrumaria di Messina per gli scopi di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 492 (Spesa ripartita - prima delle dieci rate)	200,000 »
		9,896,676.80
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
196	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	9,421,246.12
197	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,665,918.75
198	Obbligazioni 3.50 per cento nette emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	1,280,000 »
199	Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	3,280,000 »
200	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	3,025,500 »
201	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,300,000 »
202	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	4,650,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	26,622,664.87

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

	<i>Riparto</i> . . .	26,622,664.87
203	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	208,500 »
204	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 23 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	67,000 »
205	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 »
206	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Diciassettesima delle 50 annualità)	1,340,213.60
207	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,590,000 »
208	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, modificata con la legge 6 giugno 1907, n. 300 per la esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	686,000 »
209	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1913 (Spesa obbligatoria)	5,153,955 »
210	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
211	Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913) (Spesa obbligatoria)	7,591,760.32
212	Rimborso del capitale vigente dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Legge 23 dicembre 1903, n. 638 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
213	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1913 (Spesa obbligatoria)	1,205,530.73
214	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese d'acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede della R. Ambasciata di Pietroburgo e Costantinopoli (art. 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (3ª delle dieci annualità; scadenza 15 luglio di ogni anno)	468,505.59
		44,974,110.11

Riscatti di ferrovie.

215	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all' art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	3,877,425.19
216	Provvisionale di riscatto della ferrovia Livorno-Vada, autorizzata con la legge 23 maggio 1912, n. 513	545,533.94
217	Provvisionali di riscatto delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano-Confini austriaco; Alessandria-Ovada e Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino, autorizzate dalla legge 27 giugno 1912, n. 638	896,002.12
		5,318,961.25

Somministrazione di fondi alla Colonia eritrea per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren.

218	Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (Legge 6 luglio 1911, n. 763)	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

Accensione di crediti.

219	Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ai sensi dell' art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (Spesa ripartita) (Quarta ed ultima annualità)	500,000 >
		500,000 >

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.

220	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico (Leggi 23 dicembre 1906, n. 638, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22 con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) . . .	150,000,000 »
221	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
		150,000,000 »

Anticipazioni a provincie, comuni ed Opere pie.

222	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	<i>per memoria</i>
223	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . .	1,000,000 »
224	Anticipazione da parte del Tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute dal comune di Napoli, giusta l'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (quarta delle 10 annualità) . .	<i>per memoria</i>
		1,000,000 »

Partite che si compensano coll'entrata.

225	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
<i>Da riportarsi</i>		170,000 »

	<i>Riparto</i>	170,000 »
226	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	4,976,899 »
227	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
228	Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (Settima delle 50 annualità).	9,310.04
229	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine)	1,200,000 »
230	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444 che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine)	360,000 »
231	Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dell'articolo 3, lettera h della legge 9 luglio 1908, n. 418	3,700,000 »
		<hr/> 10,416,209.04
	Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.	
232	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	799,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

233	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	4,867 »
234	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	18,018 »
235	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	50,000 »
236	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	500,135.60
		573,020.60

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	359,639,029.27
Debiti redimibili	89,359,461.85
Debiti variabili	133,709,971.75
Debito vitalizio	9,013,460 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	4,608,500 »
612,380,422.87	
Spese generali di amministrazione.	
Ministero.	3,920,808 »
Presidenza del Consiglio dei ministri	46,570 »
Da riportarsi	
	3.967.378 »

	<i>Riporto</i>	3,967,378 »
Corte dei conti		2,661,530 »
Vigilanza sugl'Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli		105,267.50
Avvocature erariali		1,173,395 »
Intendenze di finanza		2,513,315 »
Servizio del tesoro		1,813,705 »
Regia zecca e monetazione		1,699,513 »
Servizi diversi		1,696,401.50
		<hr/> 15,630,505 »
	Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori		3,041,000 »
Fondi di riserva		7,000,000 »
		<hr/>
Totale della categoria prima della parte ordinaria		638,051,927.87
		<hr/>
	TITOLO II.	
	\ SPESA STRAORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Oneri dello Stato.	
Debiti variabili		2,585,165.11
Spese per la beneficenza romana		3,830,672.28
Spese diverse		9,896,676.80
		<hr/> 16,312,514.19
		<hr/>
	<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti		44,974,110.11
Riscatti di ferrovie		5,318,961.25
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	50,293,071.36

	<i>Riporto</i>	50,293,071.36
Somministrazione di fondi alla Colonia Eritrea per costruzione della ferrovia Asmara-Cheren		<i>per memoria</i>
Accensione di crediti		500,000 »
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato		150,000,000 »
Anticipazione a provincie, comuni ed opere pie		1,000,000 »
Partite che si compensano coll'entrata		10,416,209.04
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie		799,000 »
	Totale della categoria terza della parte straordinaria	213,008,280.40
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	229,320,794.59
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	867,372,722.46
	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	573,020.60
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	654,364,442.06
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	213,008,280.40
	Totale spese reali	867,372,722.46
	Categoria IV. — Partite di giro	573,020.60
	Totale generale	867,945,743.06

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.50 per cento, netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.
 - » n. 18. Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.
 - » n. 20. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).
 - » n. 21. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 22. Interessi di buoni del tesoro quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191, e spese di allestimento di negoziazione ed altre accessorie.
 - » n. 23. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
 - » n. 24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 25. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 26. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
- » n. 27. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
 - » n. 28. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
 - » n. 29. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
 - » n. 31. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
 - » n. 34. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.
 - » n. 44. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3. 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 48. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa.
 - » n. 49. Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso.
 - » n. 54. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 92. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
 - » n. 96. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 104. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
 - » n. 105. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 107. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
 - » n. 111. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 114. Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (art. 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776).
 - » n. 115. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
 - » n. 116. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

Segue Elenco A.

CAPITOLO n. 118. Telegrammi da spedire all'estero.

- » n. 122. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
- » n. 123. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 126. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
- » n. 130. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni degli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
- » n. 136. Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.
- » n. 137. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa dei biglietti di Stato, per le altre carte valori e per le diverse lavorazioni affidate alla officina governativa.
- » n. 140. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
- » n. 141. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
- » n. 144. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
- » n. 145. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.
- » n. 146. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888 n. 5600.
- » n. 147. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della

Segue Elenco **A.**

legge 27 giugno 1907, n. 400, e art. 2 della convenzione 8 febbraio 198, approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50).

- CAPITOLO n. 151. Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,540,000 occorrenti per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763).
- » n. 154. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 161. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata con legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 162. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 163. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge.
 - » n. 164. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 174. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466).
 - » n. 175. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466).
 - » n. 183. Costruzione in Messina di case economiche ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della legge 28 luglio 1911, n. 842 (art. 2, lettera c della legge stessa).
 - » n. 184. Contributo dello Stato in ragione del 15 per cento nel pagamento dell'annualità del mutuo che il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti per l'esecuzione del piano regolatore. (Art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 746).
 - » n. 185. Rimborso al comune di Castiglione di Sicilia danneggiato dalla eruzione dell'Etna della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1910 e l'ammontare della sovrimposta che sarà ap-

Segue Elenco **A.**

plicata nel periodo di 5 anni dal settembre 1911. (Art. 10 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

- CAPITOLO n. 186. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.
- » n. 187. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. (Art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - » n. 188. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni al comune di Castiglione di Sicilia delle somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai sensi dell'art. 12 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.
 - » n. 189. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, costruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere *b*) e *d*) del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta. (Art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - » n. 190. Contributo dello Stato nella misura del 50 per cento ai privati ed agli istituti pubblici di beneficenza, che avendo diritto al mutuo di favore di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471; abbiano provveduto direttamente a proprie spese alle opere ivi previste. (Art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - » n. 191. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dell'eruzione dell'Etna del 1910. (Art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - » n. 192. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento per le riparazioni eseguite dai proprietari e loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto del 1908, quando l'importo di queste non superi le lire 2000. (Articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 801).
 - » n. 193. Contributo diretto nella misura del 50 per cento e nei limiti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ai proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati. (Art. 15 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801).
 - » n. 194. Contributo diretto nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione messinese per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801.
 - » n. 197. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 198. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.
 - » n. 199. Obbligazioni 3 per cento omesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento.
 - » n. 200. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 201. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
- » n. 203. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 204. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 205. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 209. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1913.
 - » n. 211. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913.
 - » n. 213. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1913.
 - » n. 225. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 226. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 227. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
 - » n. 229. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
 - » n. 230. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
 - » n. 232. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 22. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni do-

Segue Elenco **A.**

ganali, dei bolli e piazioni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.

- CAPITOLO n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
- » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed alti assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 40. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
 - » n. 41. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - » n. 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
 - » n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (tasse sugli affari).
 - » n. 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G. legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
 - » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (tasse sugli affari).
 - » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 70. Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche. (Idem).
 - » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 72. Spesa per il pagamento ai comuni ed alle provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli automobili (legge 17 luglio 1910, n. 569, art. 20 e legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 11):
 - » n. 73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638. (Idem).
 - » n. 74. Spese varie per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Idem).
 - » n. 84. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 86. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 87. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 90. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 93. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 95. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
- » n. 96. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
 - » n. 97. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 98. Aggió agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 101. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 102. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 103. Contribuzioni fondiarié - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 104. Spese di coazioni e di liti risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 115. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti. (Imposte dirette).
 - » n. 117. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 119. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
 - » n. 120. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 121. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 122. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 123. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile).
 - » n. 124. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
 - » n. 125. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).
 - » n. 126. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - » n. 127. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
 - » n. 128. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1911-12 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
 - » n. 139. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 142. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.
- » n. 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 157. Spese di giustizia penale - indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi compresi fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.
 - » n. 162. Competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 163. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione.
 - » n. 164. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 165. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 166. Quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'articolo 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
 - » n. 179. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 182. Restituzione di diritti all'esportazione.
 - » n. 183. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 186. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 corrispondenti all'art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248).
 - » n. 188. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 189. Quota spettante al comune di Roma sull'utilità netta del dazio consumo di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e l'art. 6 della legge 25 luglio 1911, n. 755.
 - » n. 199. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

Segue Elenco **A.**

CAPITOLO n. 200. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

» n. 207. Acquisto di macchinario; provvista di carta; spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.

» n. 208. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

» n. 209. Vincite al lotto.

n. 216. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» n. 217. Pensione e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 10 giugno 1904, n. 259.

» n. 218. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità.

» n. 222. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» n. 224. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

» n. 232. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

» n. 235. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzi di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 236. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.
- » n. 237. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per trasporto dei sali.
 - » n. 240. Compra dei sali.
 - » n. 241. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 243. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
 - » n. 244. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 247. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 253. Paghe agli amanuensi ed agli operai in servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle private per lavori di scritturazione, di distribuzione di generi e di facchinaggi interni, soprassoldi per prolungamento di orario agli impiegati, agenti ed operai dei depositi stessi e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 256. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
 - » n. 257. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.
 - » n. 258. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali)
 - » n. 261. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - » 262. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai, soprassoldi per prolungamento di orario, compensi e sussidi al personale adibito ai servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
 - » n. 263. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 264. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 265. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 278. Spese di coazioni e di liti, dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 280. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 282. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indennati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 283. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 284. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 285. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 286. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 287. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1484 e legge 16 giugno 1912, n. 614).
 - » n. 294. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 295. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 296. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 297. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 298. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 299. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 300. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 303. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198; dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298; e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 304. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disgiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 306. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 307. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 308. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 309. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 310. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 311. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 312. Fitto di locali per gli uffici (Idem).
 - » n. 313. Fitto di locali per le caserme (Idem).
 - » n. 314. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 315. Personale civile per la riscossione del dazio (comune di Roma).
 - » n. 316. Personale civile per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 317. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disabitata residenza, di servizio notturno ed altre (comune di Roma).
 - » n. 318. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 319. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
 - » n. 320. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Idem).
 - » n. 321. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 322. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 323. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 324. Fitto di locali per gli uffici (Idem).
 - » n. 325. Fitto di locali per le caserme (Idem).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

- » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
- » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 38. Spese di giustizia.
- » n. 40. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedire all'estero.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 50. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 11. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 21. Spese di liti.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 85. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 122. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione media.

MINISTERO DELL'INTERNO

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 30. Spese di liti.
 - » n. 35. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 52. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione.
 - » n. 58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 109. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
 - » n. 186. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 187. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751.
- » n. 188. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene; giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e spese varie per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile.
- » n. 189. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'art. 14, nn. 1, 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 191. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 192. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- n. 193. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 194. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1^a categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911 n. 774.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 29. Spese di liti e per arbitraggi.
- » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
- » n. 68. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti.
- » n. 69. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 70. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
- » n. 72. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15).
- » n. 74. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444) e 21 luglio 1911, n. 848.
- » n. 75. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 76. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi Terni con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 77. Sovvenzione per la costruzione e l'esercizio della linea Adriatico-Sangritana (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 78. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Roma-Anticoli-Frosinone e diramazioni (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 79. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio delle linee di Basilicata e Calabria (Leggi 12 luglio 1908, n. 444, e 21 luglio 1910, n. 580).
- » n. 80. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa e diramazione Bivio-Giarratana-Vizzini (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 81. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Villacidro-Isili e diramazione Villamar-Ales (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 82. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Spoleto-Norcia-Piediripa (Leggi 12 luglio 1908, n. 444, e 21 luglio 1911, n. 848).
- » n. 83. Sovvenzioni per la costruzione e per l'esercizio di gruppi di ferrovie a sezione ridotta in Sicilia (articoli 2 e 3, legge 21 luglio 1911, n. 848).
- » n. 84. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, e 23 giugno 1912, n. 659).
- » n. 103. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti nelle provincie venete.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

- CAPITOLO n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716. Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni.
- » n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 23. Spese di lifi.
- » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
- » n. 48. Spese per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni

Segue Elenco **A**.

- per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- CAPITOLO n. 49. Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
- » n. 50. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
 - » n. 51. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 55. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
 - » n. 56. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
 - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.
 - » n. 58. Indennità rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi.
 - » n. 60. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
 - » n. 61. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - » n. 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
 - » n. 68. Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici: eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse.
 - » n. 84. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.
 - » n. 85. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
 - » n. 86. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
 - » n. 88. Bonificazioni e rimborsi diversi.
 - » n. 90. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
 - » n. 93. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 94. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.
- » n. 107. Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica.
 - » n. 118. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2^a classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.
 - » n. 119. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
 - » n. 120. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
 - » n. 122. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.
 - » n. 124. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 134. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante il primo semestre dell'esercizio 1913-1914 all'Amministrazione dei telefoni, in applicazione dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1912, n. 729.
 - » n. 136. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1^o luglio 1906, n. 302).
 - » n. 142. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).
 - » n. 143. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stes i.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Spese di liti e di arbitramenti.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 72. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 75. Spese per risarcimento di danni.
 - » n. 77. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 46. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880).
 - » n. 47. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visita e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 60. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 79. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 109. Spese di giustizia.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

- CAPITOLO n. 21. Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero.
- » n. 23. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 25. Telegrammi per l'estero.
 - » n. 26. Spese di liti.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 30. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 31. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 49. Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette, della *diaspis pentagona* ed altri insetti o delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari.
- > n. 50. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla distruzione della *phylloxera vastatrix*, nonché ai divieti di esportazione ed importazione delle piante comprese le spese di trasporto.
 - > n. 64. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) - Spese per l'azienda.
 - > n. 97. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - > n. 98. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - > n. 110. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro delle denunce di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
 - > n. 147. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
 - > n. 158. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
 - > n. 163. Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.
 - > n. 175. Provvisi di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - > n. 177. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271).
 - > n. 181. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - > n. 183. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonifica-mento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
 - > n. 200. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554).
 - > n. 216. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

CAPITOLO n. 90. Spese pei servizi del tesoro.

- » n. 92. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

- » n. 54. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744). (Idem).
- » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 84. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
- » n. 86. Restituzione e rimborsi (Idem).
- » n. 97. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 98. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 102. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 104. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 119. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
- » n. 120. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- » n. 121. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 122. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

Segue Elenco **B**.

- CAPITOLO n. 123. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
- » n. 125. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 157. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali. - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Gabelle).
 - » n. 163. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 164. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 165. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 179. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 182. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 183. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bolletta di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 197. Premi e spese diverse per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli: spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza negli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Privative).
 - » n. 199. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 200. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
 - » n. 216. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per

Segue Elenco **B.**

prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

- CAPITOLO n. 218. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e pei servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità.
- » n. 222. Compra di tabacchi, lavoro di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 225. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 226. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione, e spese di illuminazione e riscaldamento degli opifici.
 - » n. 232. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei generi alle rivendite.
 - » n. 237. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 243. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 244. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 247. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 258. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 263. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 278. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Segue Elenco **B**.

- CAPITOLO n. 280 Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.
- » n. 284. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 286. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 288. Spese diverse per il riappalto delle esattorie pel decennio 1913-1922 (articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, sulla riscossione delle imposte dirette).
 - » n. 297. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, fasse ecc. eseguiti negli uffici-esecutivi demaniali.
 - » n. 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 311. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 317. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
 - » n. 323. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli, coi quali si approvano gli stanziamenti di questo bilancio.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini

dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1913-14 pei collocamenti a ripeso sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U, alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 730,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	40,000
Id. delle finanze	»	40,000
Id. di grazia giustizia e dei culti »		30,000
Id. degli affari esteri	»	30,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	20,000
Id. dell'interno	»	75,000
Id. dei lavori pubblici	»	50,000
Id. delle poste e dei telegrafi »		30,000
Id. della guerra	»	325,000
Id. della marina	»	60,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	30,000
	<u>L.</u>	<u>730,000</u>

Al conto consuntivo 1913-14 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze » (N. 993).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 993).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate con effetto dal 1° luglio 1913 le annesse tabelle A, B, C, D, E, F, con le quali sono modificati i ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle gabelle e di quella del catasto e dei servizi tecnici.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme che, nella prima attuazione delle tabelle organiche, di cui all'art. 1°, saranno da osservare

per l'assegnazione del personale attuale nei nuovi ruoli.

Con le dette norme potrà essere provveduto nell'interesse dei servizi:

a) a coprire i posti dei gradi superiori nei diversi ruoli con promozioni a scelta fra i funzionari dello stesso ruolo senza riguardo al grado ed alla classe o col passaggio dall'una all'altra categoria con stipendio non inferiore a quello di cui l'impiegato è fornito;

b) al passaggio dall'uno all'altro dei gradi o dei ruoli delle dogane, degli ispettori superiori, dei verificatori in servizio delle tasse di fabbricazione, dei commessi e del meccanico dei laboratori chimici delle gabelle, purchè i funzionari passati ad altro grado o altro ruolo conseguano nel nuovo uno stipendio uguale a quello di cui sono forniti o immediatamente superiore. Ove nel nuovo grado o nel nuovo ruolo non siano posti vacanti, gl'impiegati che fanno il passaggio potranno esservi assegnati in soprannumero, lasciando vacanti nel grado o nel ruolo dal quale provengono, altrettanti posti con stipendio eguale a quello ad essi attribuito nel nuovo grado o nuovo ruolo;

c) a stabilire le condizioni a cui dovranno subordinarsi le promozioni ai gradi superiori di nuova istituzione, le promozioni dipendenti dall'aumento di posti nelle classi superiori, ed il conseguimento di aumenti di stipendio superiori alle lire 1000.

(Approvato).

Art. 3.

Con regolamenti da approvarsi con decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per le ammissioni, per le nomine e per le promozioni di grado e di classe del personale compreso nelle tabelle A, B, D, E e per l'assegnazione del personale stesso ai vari rami di servizio delle gabelle.

Al conferimento degli impieghi di aiutante nelle dogane e di verificatore in servizio delle tasse di fabbricazione non sono applicabili le disposizioni dell'art. 20 della legge 6 luglio 1911, n. 683.

Ai sottufficiali del corpo della guardia di finanza è riservato un quarto dei posti che si rendano vacanti nell'ultima classe degli aiutanti di dogana. Col regolamento verranno sta-

bilite le condizioni e le norme per il conferimento dei posti compresi nel detto limite.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 37, lettera *d*) della legge 14 luglio 1906, n. 167.

È prorogata di un biennio la facoltà accordata al Governo dalla legge 13 luglio 1911, n. 731, di assumere senza esame gli ingegneri occorrenti per l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, purchè gli aspiranti non abbiano superato i ventinove anni di età, e siano stati classificati in ordine di merito nella prima metà dei laureati in ingegneria civile o industriale.

Agli effetti del primo comma dell'art. 4 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col Regio decreto del 22 novembre 1908, n. 693, la promozione da ufficiale aggiunto a ufficiale nelle dogane è considerata come promozione di classe.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata, con effetto dal 1° luglio 1913; la annessa tabella *G*, facente parte integrale della presente legge, e riguardante gli organici del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali ed il personale degli ispettori amministrativi delle private.

In sostituzione della tabella *F*, unita alla legge 14 luglio 1907, n. 514, è pure approvata, con effetto dal 1° luglio 1913, l'annessa tabella *H*, anch' essa facente parte integrale della presente legge, riguardante l'ordinamento del personale ausiliario (di sorveglianza, di scrittura e di custodia) delle sopraccitate aziende.

Al personale della suddetta tabella *H*, anche appartenente a gradi diversi da quelli compresi nella sostituita tabella *F*, sono applicabili le disposizioni contenute nel secondo e terzo

capoverso dell'art. 4 della già ricordata legge 14 luglio 1907, n. 514.

L'ordinamento degli uffici centrali, tecnici o speciali, ai quali è riservata la trattazione degli affari di carattere industriale e tecnico e d'indole speciale, concernente i servizi delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali è stabilito dal ministro delle finanze e al funzionamento di tali uffici tecnici e speciali si provvede con personale appartenente agli uffici esecutivi delle predette aziende, mediante decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato, con effetto dal 1° luglio 1913, il ruolo organico del personale della carriera di ragioneria dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze risultante dall'unita tabella *I*.

Per l'attuazione di detto ruolo potrà conseguirsi, con effetto dal 1° luglio 1913, una sola promozione o di grado o di classe. La successiva promozione di posti che conseguentemente resteranno scoperti avrà effetto solo a decorrere dal 1° luglio 1914.

I ragionieri di nuova nomina saranno tutti collocati nell'ultima classe del ruolo e dovranno permanervi due anni prima che possano conseguire la promozione alla classe immediatamente superiore. Ad eguale permanenza in ciascuna classe saranno ancora subordinate per essi le ulteriori promozioni di classe fino alla completa attuazione del nuovo ruolo.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad inscrivere in bilancio le assegnazioni necessarie per l'attuazione dei ruoli organici approvati con la presente legge, e a variare di conformità la denominazione dei relativi capitoli.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico del personale delle dogane.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
I. CATEGORIA					
Direttori	unica	18	18	7,000	126,000
Vice direttori	id.	12	12	6,000	72,000
Ispettori	I	70	140	5,000	665,000
	II	70		4,500	
Commissari	I	16	56	5,000	260,000
	II	40		4,500	
Capi contabili (Ricevitori capi, Magazzinieri capi, Cassieri capi)	I	10	30	5,000	140,000
	II	20		4,500	
Contabili (Ricevitori, Magazzinieri, Cassieri)	I	80	210	4,000	745,000
	II	70		3,500	
	III	60		3,000	
Ufficiali	I	270	720	4,000	2,545,000
	II	230		3,500	
	III	220		3,000	
Ufficiali aggiunti	I	200	390	2,500	880,000
	II	190		2,000	
Volontari	—	—	—	—	—
II. CATEGORIA					
Aiutanti principali	unica	65	65	3,500	227,500
Aiutanti	I	160	495	3,000	1,177,500
	II	145		2,500	
	III	100		2,000	
	IV	90		1,500	
Volontari aiutanti	—	—	—	—	—
III. CATEGORIA					
Agenti subalterni	I	270	540	1,600	810,000
	II	270		1,400	
Visitatrici	unica	90	90	400	36,000
					7,684,000
Indennità ai Direttori di Genova e Napoli					3,500
Indennità ai Vice direttori di Genova e Napoli e agli Ispettori preposti ai servizi di statistica					4,750
					7,692,250

TABELLA B.

Ruolo organico del personale tecnico per il servizio delle tasse di fabbricazione.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Elettrotecnici capi	unica	5	5	4,000	20,000
Elettrotecnici	I	12	45	3,500	126,000
	II	13		3,000	
	III	10		2,500	
	IV	10		2,000	
Verificatori capi	I	10	65	4,000	232,500
	II	55		3,500	
Verificatori	I	160	425	3,000	1,045,000
	II	120		2,500	
	III	95		2,000	
	IV	50		1,500	
Volontari	—	—	—	—	—
					1,423,500

TABELLA C.

Modificazioni alla tabella A. annessa alla legge del 29 dicembre 1910, n. 898 sui ruoli organici del personale del Catasto e dei servizi tecnici di finanza.

POSTI AGGIUNTI ALL'ORGANICO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	Totale	individuale	Maggiore stipendio complessivo
Ispettori e ingegneri capi	I	4	4	7,000	28,000
	I	5	17	5,000	25,000
Ingegneri	II	5		4,500	22,500
	III	4		4,000	16,000
	IV	3		3,500	10,500
Geometri	III	5	5	3,000	15,000
					117,000

I posti di ispettore nel personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza potranno essere conferiti tanto agli ingegneri capi di prima quanto di seconda classe.

Agli ingegneri capi di prima e seconda classe potranno essere affidate anche le funzioni di ispettore.

TABELLA D.

Ruolo organico del personale superiore delle gabelle.

GRADO	Numero		Stipendio	
	per classe	Totale	individuale	complessivo
Ispettori superiori delle Gabelle di 1 ^a classe e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane	4	8	8,000	60,000
Ispettori superiori delle Gabelle di 2 ^a classe	4		7,000	
				60,000

Tre ispettori superiori delle Gabelle sono nominati a scelta fra gli ispettori e ingegneri capi di 1^a o di 2^a classe degli uffici tecnici di finanza.

TABELLA E.

Esodo organico del personale dei Laboratori chimici delle Gabelle.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Direttore	unica	1	1	8,000	8,000
Vice-direttore	id.	1	1	7,000	7,000
Chimici principali	I	4	18	6,000	91,000
	II	8		5,000	
	III	6		4,500	
Chimici	I	15	45	4,000	157,500
	II	15		3,500	
	III	15		3,000	
Allievi chimici	»	»	»	»	»
Operai	I	6	22	1,800	34,800
	II	8		1,600	
	III	8		1,400	
					298,300

TABELLA F.

Modificazioni alla tabella A annessa alla legge del 9 luglio 1911, n. 675
nella parte relativa agli agenti subalterni e alle visitatrici.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Agenti subalterni	I	22	32	1,600	49,200
	II	10		1,400	
Visitatrici	unica	14	14	400	5,600
					54,800

Modificazioni alla tabella B annessa alla legge del 9 luglio 1911, n. 675
nella parte relativa agli agenti subalterni e alle visitatrici.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Agenti subalterni	I	15	22	1,600	33,800
	II	7		1,400	
Visitatrici	unica	20	20	400	8,000
					41,800

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

TABELLA G.

Ruoli organici del personale tecnico e amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle Aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali e del personale degli Ispettori amministrativi delle private.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	individuale Lire	complessivo Lire		
I. — Ruolo organico del personale delle Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi.							
PERSONALE DI NOMINA REGIA.							
<i>Personale tecnico direttivo:</i>							
Direttore capo del servizio tecnico centrale	unica	1	(a) 1	8,000	8,000	8,000	<p>Al ruolo organico del personale delle Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi:</p> <p>(a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale è nominato, per merito e a scelta, fra gli ispettori superiori tecnici e i direttori compartimentali.</p> <p>(b) Gli attuali ispettori tecnici assumono il titolo di ispettori superiori tecnici e le ulteriori nomine a tale grado sono fatte per merito e a scelta, fra i direttori compartimentali. Al grado di direttori compartimentali fanno passaggio gli attuali direttori delle agenzie per le coltivazioni, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti.</p> <p>(c) Le promozioni ai gradi di direttore compartimentale e di capo tecnico sono fatte, per merito e a scelta, fra i funzionari del grado immediatamente inferiore senza riguardo alla classe.</p> <p>(d) Nel grado di capo riparto devono rimanere, in ogni tempo, tanti posti vacanti per quanti ne risultino occupati nella classe transitoria degli aiutanti tecnici.</p> <p>(e) Gli attuali aiutanti-tecnici potranno essere promossi a capi riparto in seguito ad esami di idoneità che saranno tenuti, entro un anno decorrente dalla promulgazione della presente legge, con programma e norme da stabilirsi dal ministro delle finanze.</p>
Ispettori superiori tecnici	1ª	2		8,000	16,000		
Id. id.	2ª	3	5	7,000	21,000	37,000	
Direttori compartimentali delle coltivazioni	unica	10	(b) 10	7,000	70,000	70,000	
Capi tecnici	1ª	4		6,000	24,000		
Id. id.	2ª	4		5,000	20,000		
Id. id.	3ª	4	(c) 12	4,500	18,000	62,000	
Ufficiali tecnici	1ª	2		4,000	8,000		
Id. id.	2ª	2		3,500	7,000		
Id. id.	3ª	2	6	3,000	6,000	21,000	
Volontari tecnici	unica	»	»	»	»	»	
<i>Personale tecnico esecutivo:</i>							
Capi riparto	1ª	22		4,000	88,000		
Id. id.	2ª	17		3,500	59,500		
Id. id.	3ª	13	(d) 52	3,000	39,000	186,500	
Aiutanti tecnici (classe transitoria)	unica	»	(e) »	3,000	»	»	
<i>Da riportarsi</i>	86	384,500	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- duale Lire	com- plessivo Lire		
<i>Riporto</i>	86	384,500	
Capi verificatori	1 ^a	80		3,000	240,000		(f) La nomina a commissario superiore amministrativo è fatta per merito e a scelta, fra i commissari amministrativi, a qualunque classe appartengano.
Id. id.	2 ^a	55		2,600	143,000		
Id. id.	3 ^a	25	160	2,200	55,000	438,000	
<i>Personale amministrativo direttivo:</i>							
Commissari superiori amministrativi.	1 ^a	3		6,000	18,000		
Id. id.	2 ^a	2		5,000	10,000		
Id. id.	3 ^a	2	(f) 7	4,500	9,000	37,000	
Commissari amministrativi	1 ^a	4		4,500	18,000		
Id. id.	2 ^a	4	8	4,000	16,000	34,000	
<i>Personale amministrativo esecutivo:</i>							
Ufficiali amministrativi	1 ^a	9		3,500	31,500		
Id. id.	2 ^a	8		3,000	24,000		
Id. id.	3 ^a	8		2,500	20,000		
Id. id.	4 ^a	3	28	2,000	6,000	81,500	
Volontari amministrativi	unica	»	»	»	»	»	
Totale	289	975,000	
II. — Ruolo organico del personale delle Manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.							
PERSONALE DI NOMINA REGIA.							
<i>Personale tecnico direttivo:</i>							
Direttore capo del servizio tecnico centrale	unica	1	(a) 1	8,000	8,000	8,000	Al ruolo organico del personale delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri: (a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale è nominato, per merito e a scelta, fra gli ispettori superiori tecnici e i direttori di manifattura.
<i>Da riportarsi</i>	1	8,000	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	individuale Lire	complessivo Lire		
<i>Riporto.</i>	1	8,000	
Ispettori superiori tecnici.	1ª	4		8,000	32,000		(b) Gli attuali ispettori tecnici assumono il titolo di ispettori superiori tecnici e le ulteriori nomine a tale grado sono fatte, per merito o a scelta, fra i direttori delle manifatture ad eccezione di un posto da conferirsi, mediante pubblico concorso per titoli, ad un professore di chimica abilitato all'insegnamento superiore.
Id. id.	2ª	5	(b) 9	7,000	35,000	67,000	
Direttori delle Manifatture	unica	17	(c) 17	7,000	119,000	119,000	(c) Le promozioni ai gradi di direttore di manifattura e di capo tecnico sono fatte, per merito e a scelta, fra i funzionari del grado immediatamente inferiore senza riguardo alla classe.
Capi tecnici	1ª	7		6,000	42,000		
Id. id.	2ª	7		5,000	35,000		(d) Al grado di macchinista sono riservati dodici posti e a quello di economo-cassiere non più di diciassette posti sui sessantaquattro compresi nel presente organico. I macchinisti, gli economo-cassieri e gli aiutanti-tecnici in servizio all'attuazione del nuovo ruolo organico formano un'unica graduatoria in ordine allo stipendio che percepiscono e, a parità di stipendio, secondo l'anzianità di godimento dello stipendio medesimo. In base a tale graduatoria sono loro assegnati i posti del nuovo ruolo incominciando da quelli della prima classe. La nomina ad economo-cassiere è fatta a scelta fra gli aiutanti-tecnici senza riguardo alla classe.
Id. id.	3ª	7	(c) 21	4,500	31,500	108,500	
Ufficiali tecnici.	1ª	3		4,000	12,000		(e) Al grado di capo officina meccanica sono riservati sette posti sui centottantasette compresi nel presente organico. I capi di officina meccanica e i capi laboratorio in servizio all'attuazione del nuovo ruolo organico formano un'unica graduatoria in ordine allo stipendio che percepiscono e, a parità di stipendio, secondo l'anzianità di godimento dello stipendio medesimo. In base a tale graduatoria sono loro assegnati i posti del nuovo organico incominciando da quelli della prima classe.
Id. id.	2ª	3		3,500	10,500		
Id. id.	3ª	3	9	3,000	9,000	31,500	
Volontari tecnici	unica	»	»	»	»	»	
<i>Personale tecnico esecutivo:</i>							
Macchinisti, economi-cassieri e aiutanti tecnici	1ª	27		4,000	108,000		(e) Al grado di capo officina meccanica sono riservati sette posti sui centottantasette compresi nel presente organico. I capi di officina meccanica e i capi laboratorio in servizio all'attuazione del nuovo ruolo organico formano un'unica graduatoria in ordine allo stipendio che percepiscono e, a parità di stipendio, secondo l'anzianità di godimento dello stipendio medesimo. In base a tale graduatoria sono loro assegnati i posti del nuovo organico incominciando da quelli della prima classe.
Macchinisti, economi-cassieri e aiutanti tecnici.	2ª	22		3,500	77,000		
Macchinisti, economi-cassieri e aiutanti tecnici.	3ª	15	(d) 64	3,000	45,000	230,000	
Capi di officina meccanica e capi laboratorio	1ª	94		3,000	282,000		(e) Al grado di capo officina meccanica sono riservati sette posti sui centottantasette compresi nel presente organico. I capi di officina meccanica e i capi laboratorio in servizio all'attuazione del nuovo ruolo organico formano un'unica graduatoria in ordine allo stipendio che percepiscono e, a parità di stipendio, secondo l'anzianità di godimento dello stipendio medesimo. In base a tale graduatoria sono loro assegnati i posti del nuovo organico incominciando da quelli della prima classe.
Capi di officina meccanica e capi laboratorio	2ª	63		2,600	163,800		
Capi di officina meccanica e capi laboratorio	3ª	30	(e) 187	2,200	66,000	511,800	
<i>Personale amministrativo direttivo:</i>							
Direttori dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri	unica	2	2	6,000	12,000	12,000	
<i>Da riportarsi</i>	310	1166,800	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- duale Lire	com- plessivo Lire		
<i>Riporto</i>	310	1166,800	(f) La nomina a commissario ai riscontri è fatta, per merito e a scelta, fra i commissari amministrativi a qualunque classe appartengano.
Commissari ai riscontri	1ª	7		6,000	42,000		
Id. id.	2ª	7		5,000	35,000		
Id. id.	3ª	6	(f) 20	4,500	27,000	104,000	(g) I posti di commissario amministrativo sono riservati esclusivamente agli ufficiali amministrativi.
Commissari amministrativi	1ª	9		4,500	40,500		
Id. id.	2ª	8	(g) 17	4,000	32,000	72,500	
<i>Personale amministrativo esecutivo:</i>							
Ufficiali amministrativi	1ª	12		3,500	42,000		
Id. id.	2ª	12		3,000	36,000		
Id. id.	3ª	12		2,500	30,000		
Id. id.	4ª	4	40	2,000	8,000	116,000	
Volontari amministrativi	unica	»	»	»	»	»	
Totali	387	1,380,300	
III. — Ruolo organico del personale delle saline.							
PERSONALE DI NOMINA REGIA.							
<i>Personale tecnico direttivo: -</i>							
Direttore capo del servizio tecnico centrale	unica	1	(a) 1	8,000	8,000	8,000	(a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale è nominato, per merito e a scelta, fra gli ispettori superiori tecnici e i direttori di salina.
Ispettori superiori tecnici	1ª	1		8,000	8,000		(b) Gli attuali ispettori tecnici assumono il titolo di ispettori superiori tecnici e le ulteriori nomine a tale grado sono fatte, per merito e a scelta, tra i direttori delle saline.
Id. id.	2ª	2	(b) 3	7,000	14,000	22,000	
Direttori delle saline	unica	6	(c) 6	7,000	42,000	42,000	
Capi tecnici	1ª	3		6,000	18,000		(c) Le promozioni ai gradi di direttore di salina e di capo tecnico sono fatte, per merito e a scelta, fra i funzionari del grado immediatamente inferiore senza riguardo alla classe.
Id.	2ª	3		5,000	15,000		
Id.	3ª	2	(c) 8	4,500	9,000	42,000	
<i>Da riportarsi</i>	18	114,000	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- viduale Lire	com- plessivo Lire		
<i>Riporto</i>	18	114,000	(d) Al grado di capo meccanico sono riservati sette posti sui sedici compresi nel presente ruolo. Nel grado suddetto e in quello degli aiutanti-tecnici devono rimanere, in ogni tempo, tanti posti vacanti per quanti ne risultino occupati rispettivamente nei gradi di classe transitoria dei macchinisti e dei capi salinari.
Ufficiali tecnici	1ª	1		4,000	4,000		
Id.	2ª	1		3,500	3,500		
Id.	3ª	1	3	3,000	3,000	10,500	
Volontari tecnici	unica	»	»	»	»	»	
<i>Personale tecnico esecutivo:</i>							
Capi meccanici e aiutanti tecnici	1ª	7		4,000	28,000		(e) Gli attuali macchinisti e capi salinari potranno essere promossi rispettivamente ai gradi di capo-meccanico e di aiutante-tecnico in seguito ad esami di idoneità che saranno tenuti, entro un anno decorrente dalla promulgazione della presente legge, con programma e norme da stabilirsi dal ministro delle finanze.
Id. id.	2ª	5		3,500	17,500		
Id. id.	3ª	4	(d) 16	3,000	12,000	57,500	
Macchinisti (classe transitoria)	unica	»	(e) »	3,000	»	»	
Capi salinari (classe transitoria)	unica	»	(e) »	3,000	»	»	(f) La nomina a commissario superiore amministrativo è fatta, per merito e a scelta, fra i commissari amministrativi a qualunque classe appartengano.
Capi operai	1ª	20		3,000	60,000		
Id.	2ª	12		2,600	31,200		
Id.	3ª	6	38	2,200	13,200	104,400	
<i>Personale amministrativo direttivo:</i>							
Commissari superiori amministrativi	1ª	2		6,000	12,000		
Id. id.	2ª	1		5,000	5,000		
Id. id.	3ª	1	(f) 4	4,500	4,500	21,500	
Commissari amministrativi	1ª	3		4,500	13,500		
Id. id.	2ª	2	5	4,000	8,000	21,500	
<i>Personale amministrativo esecutivo:</i>							
Ufficiali amministrativi	1ª	2		3,500	7,000		
Id. id.	2ª	2		3,000	6,000		
<i>Da riportarsi</i>	84	329,400	

Segue Tabella 3.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- duale Lire	com- plessivo Lire		
<i>Riporto</i>	84	329,400	
Ufficiali amministrativi	3ª	2		2,500	5,000		
Id. id.	4ª	1	7	2,000	2,000	20,000	
Volontari amministrativi	unica	»	»	»	»	»	
Totali	91	349,400	
IV. — Ruolo organico del personale dei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi lavorati.							Al ruolo organico del personale dei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi lavorati:
PERSONALE DI NOMINA REGIA.							
<i>Personale amministrativo direttivo:</i>							
Direttori dei magazzini di deposito	1ª	13		6,000	78,000		(a) La nomina a direttore dei magazzini di deposito è fatta, per merito e a scelta, tra i commissari amministrativi a qualunque classe appartengano.
Id. id.	2ª	13		5,000	65,000		
Id. id.	3ª	11	(a) 37	4,500	49,500	192,500	(b) La nomina a commissario amministrativo è fatta per merito di esame di concorso. I concorsi sono tenuti: per un terzo dei posti disponibili esclusivamente fra gli ufficiali amministrativi del presente organico; per gli altri due terzi, accresciuti dei posti che non sieno stati conferiti per mancanza di vincitori nei concorsi di cui sopra, fra il personale esecutivo amministrativo e tecnico, in servizio delle Aziende dei tabacchi e dei sali con stipendio non minore di lire tremila.
Commissari amministrativi	1ª	20		4,500	90,000		
Id. id.	2ª	20	(b) 40	4,000	80,000	170,000	
<i>Personale amministrativo esecutivo:</i>							
Ufficiali amministrativi	1ª	9		3,500	31,500		
Id. id.	2ª	9		3,000	27,000		
Id. id.	3ª	9		2,500	22,500		
Id. id.	4ª	3	30	2,000	6,000	87,000	
Volontari amministrativi	unica	»	»	»	»	»	
Totali	107	449,500	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- duale Lire	com- plessivo Lire		
V. — Ruolo organico del personale degli ispettori amministrativi delle private.							
PERSONALE DI NOMINA REGIA.							
Ispettori superiori delle private.	1 ^a	3		8,000	24,000		<p>Al ruolo organico del personale degli ispettori amministrativi delle private:</p> <p>(a) Alla prima applicazione del presente ruolo organico i funzionari con nomina di ispettori delle private fanno passaggio al grado di ispettori compartimentali.</p> <p>Durante un anno, decorrente dalla promulgazione della presente legge, le nomine a questo grado possono farsi, per merito e a scelta, fra i funzionari in servizio dell'Amministrazione centrale delle private e degli uffici esecutivi delle private con stipendio non minore di lire quattromilacinquecento per quattro posti di prima classe e con graduatoria assieme agli attuali ispettori delle private in ordine di stipendio e dell'anzianità di godimento di esso; non minore di lire tremilacinquecento per i rimanenti posti disponibili, con graduatoria in ordine di stipendio e dell'anzianità di godimento dello stipendio medesimo.</p> <p>Successivamente la nomina ad ispettore compartimentale avverrà, per merito e a scelta, fra i funzionari di carriera amministrativa in servizio dell'Amministrazione centrale delle private e degli uffici esecutivi delle private che abbiano stipendio non minore di lire quattromila.</p> <p>(b) Il numero degli ispettori centrali è limitato a dieci, e le funzioni sono conferite, per decreto ministeriale, a ispettori compartimentali.</p>
Id. id.	2 ^a	3	6	7,000	21,000	45,000	
Ispettori centrali e compartimentali delle private.	1 ^a	17		6,000	102,000		
Ispettori centrali e compartimentali delle private.	2 ^a	17	(a)-(b) 34	5,000	85,000	187,000	
Totale	40	232,000	

TABELLA H

Ordinamento del personale ausiliario (di sorveglianza, di scrittura e di custodia) degli

Stabilimenti, uffici e magazzini in servizio dei quali è assegnato il personale dei gradi controdistinti	GRADI	Stipendio annuo soggetto a ritenuta per tassa tesoro e imposta di ricchezza mobile									Limite massimo dello stipendio conseguibile alla prima attuazione del presente ordinamento cui si riferisce il comma a) dell'art. 1° delle qui inserite disposizioni
		Iniziale per i primi due anni di servizio effettivo	Intermedio conseguibile al principio								
			del terzo anno di servizio effettivo	del sesto anno di servizio effettivo	del decimo anno di servizio effettivo	del quattordicesimo anno di servizio effettivo	del diciottesimo anno di servizio effettivo	del ventitreesimo anno di servizio effettivo	Massimo conseguibile al principio del ventottesimo anno di servizio effettivo		
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
Personale di nomina ministeriale.											
PERSONALE MASCHILE.											
Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi.	Aiutanti capi-verificatori	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2 400	
	Aiutanti alle scritture	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
	Portinai, visitatori e sorveglianti	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
	Uscieri	1,300	1,450	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,200	
Manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.	Aiut.-capi di officina meccanica	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	»	
	Aiutanti-capo laboratorio	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
	Portinai visitatori	1,600	1,750	1,900	2,100	2,300	2,500	2,700	2,900	2,500	
	Uscieri	1,300	1,450	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,200	
Saline	Aiutanti-capi operai	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	»	
	Aiutanti alle scritture	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
	Uscieri	1,300	1,450	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,200	
Magazzini di deposito di sali e dei tabacchi lavorati	Aiutanti alle scritture	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
PERSONALE FEMMINILE.											
Manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.	Scrivane	1,200	1,325	1,450	1,620	1,790	1,960	2,130	2,300	1,960	
	Maestre	1,100	1,175	1,250	1,350	1,450	1,550	1,650	1,750	1,550	

Stabilimenti, Uffici e Magazzini delle Aziende per i Monopoli dei tabacchi e dei sali.

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 1. — Alla prima applicazione dell'ordinamento che è oggetto della tabella H si osservano le seguenti disposizioni:

a) gli stipendi indicati nell'ultima colonna della presente tabella, segnano, per gli appartenenti ai relativi gradi, il limite massimo della retribuzione conseguibile alla prima applicazione del nuovo ordinamento, anche quando il periodo del servizio effettivamente prestato ecceda quello stabilito per ottenere lo stipendio costituente il limite suddetto.

Per chi raggiunga il detto limite massimo di stipendio l'intervallo di tempo richiesto per il successivo aumento di retribuzione decorre dalla prima applicazione del presente ordinamento.

Per coloro il cui periodo complessivo di servizio sorpassi di almeno tre anni quello stabilito per raggiungere il suddetto limite massimo di stipendio, l'intervallo di tempo occorrente a conseguire l'aumento di retribuzione immediatamente successivo è ridotto alla metà.

b) all'attuazione del presente ordinamento i portinai visitatori, gli aiutanti capo laboratorio, le scrivane e le maestre, di cui le tabelle C ed F approvate con la legge 14 luglio 1907, n. 514, passano, salvo la limitazione espressa nel comma a, allo stipendio annuo corrispondente, nella presente tabella, al periodo di servizio effettivo prestato nel grado al quale ciascuno appartiene, e, quando non raggiungano il limite massimo di stipendio conseguibile alla prima applicazione del presente ordinamento, conservano l'eccedenza di servizio che ne risultasse per computarla nel tempo occorrente a conseguire il successivo aumento di retribuzione. A tali effetti nel periodo complessivo di servizio è considerato anche quello prestato in qualità di sorvegliante e in qualsiasi altra qualità che corrisponda ai gradi stabiliti nel presente ordinamento.

c) all'attuazione suddetta gli inservienti, che appartengono ai ruoli organici delle tabelle B, C e D approvate con la legge 14 luglio 1907, n. 514, assumono il titolo di uscieri e passano allo stipendio annuo corrispondente, nella presente tabella, al periodo di effettivo servizio prestato nel grado di inserviente osservate anche per essi le norme contenute nei precedenti commi a e b, e considerato in detto periodo di servizio anche quello prestato in qualità di sorvegliante e in qualsiasi altra qualità che corrisponda ai gradi stabiliti nel presente ordinamento.

d) gli attuali portinai, visitatori e sorveglianti nelle agenzie per le coltivazioni di tabacco e gli attuali aiutanti alle scritture nelle saline dello Stato, assunti in servizio in conformità ai regolamenti del personale a mercede giornaliera, approvati coi Regi decreti 22 marzo 1906, n. 163 e 21 giugno 1906, n. 387, conseguono la nomina ministeriale ai rispettivi gradi e passano allo stipendio annuo corrispondente, nella presente tabella, al periodo di effettivo servizio prestato con le attribuzioni suddette, osservate anche per questo personale le norme contenute nei già citati commi a e b.

e) gli operai avventizi, assunti con attribuzioni di amanuensi negli uffici delle coltivazioni di tabacco in base all'articolo 18 del regolamento approvato con Regio decreto 22 marzo 1906, n. 163, e gli amanuensi dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati, che si trovino in servizio negli uffici e magazzini suddetti alla promulgazione della presente legge possono essere nominati « aiutanti alle scritture » nella categoria di uffici cui attualmente appartengono con lo stipendio corrispondente, nella presente tabella, al periodo di effettivo servizio prestato in dette qualifiche d'impiego, osservando pure per essi le norme stabilite ai commi a e b, e sempreché soddisfino alle seguenti condizioni: siano cittadini italiani ed abbiano sempre tenuto condotta regolare; siano riconosciuti di sana ed idonea costituzione fisica, mediante visita medica in uno stabilimento dell'Amministrazione delle private; posseggano la licenza di ginnasio o di scuola tecnica od il certificato di ammissione all'istituto tecnico od alla scuola di commercio.

Quelli, fra gli amanuensi suddetti, che non posseggano i titoli di studio richiesti, pur soddisfacendo alle altre condizioni sopra enumerate, possono essere ammessi ad esami di idoneità che saranno tenuti entro un anno, decorrente dalla promulgazione della presente legge, con programma e norme da stabilirsi dal ministro delle finanze, e, ottenuta l'approvazione in tali esami, essere nominati al grado di aiutanti alle scritture.

ART. 2. — Le nuove nomine al grado di uscieri negli uffici delle coltivazioni di tabacco, delle manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri, e delle saline possono farsi a scelta fra gli operai che abbiano non meno di cinque anni di effettivo servizio negli uffici e stabilimenti precitati.

ART. 3. — Tanto per la prima applicazione del presente ordinamento, quanto per gli ulteriori aumenti di stipendio i relativi periodi di tempo devono essere formati di effettivo servizio, escluso il tirocinio ove sia prescritto dai regolamenti, e dedotte le interruzioni che, secondo le norme vigenti, influiscono nella durata di servizio utile per la pensione.

ART. 4. — Gli aumenti di stipendio decorrono dal primo del mese successivo a quello in cui si compie il voluto periodo di servizio effettivo a norma dell'articolo precedente.

ART. 5. — Gli stipendi massimi stabiliti nella presente tabella, per ciascun grado, non sono suscettibili degli aumenti sessennali di cui al Regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3614.

ART. 6. — Coloro che facciano passaggio al personale della tabella G annessa alla presente legge, se provvisti di stipendio eccedente quello iniziale del nuovo grado, ne conservano l'eccedenza come assegno alla persona valevole agli effetti della pensione e compensabile nelle successive promozioni.

TABELLA I.

Ruolo organico del personale di ragioneria del Ministero delle finanze.

Grado	Classe	Numero dei posti		Stipendio	
		per classe	per grado	individuale	complessivo
Carriera di ragioneria.					
Direttore capo della ragioneria.	»	»	1	8,000	8,000
Direttori capi divisione.	»	6	6	7,000	42,000
Capi sezione.	1 ^a	10	20	6,000	60,000
	2 ^a	10		5,000	50,000
Primi ragionieri.	1 ^a	18	35	4,500	81,000
	2 ^a	17		4,000	68,000
Ragionieri.	1 ^a	15	47	3,500	52,500
	2 ^a	15		3,000	45,000
	3 ^a	13		2,500	32,500
	4 ^a	4		2,000	8,000
			109	447,000	

I posti di primo ragioniere di 2ª classe, che si renderanno vacanti in conseguenza dell'attuazione del nuovo organico, saranno tutti conferiti ai ragionieri i quali alla data della presente legge si trovano di avere conseguita con esame l'idoneità al grado.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la Regia guardia di finanza » (N. 994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 994).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il ruolo organico della Regia Guardia di finanza stabilito dalla legge 12 luglio 1908, n. 427, (tabella C), pel servizio generale del Corpo, è aumentato di:

300 guardie di prima ferma; 450 guardie rafferimate; 400 appuntati di prima classe; 200 marescialli ordinari; 300 marescialli capi; 180 marescialli maggiori; 16 sottotenenti; 26 tenenti e 12 capitani;

ed è diminuito di:

400 appuntati di seconda classe; 310 sottobrigadieri e 100 brigadieri.

(Approvato).

Art. 2.

Alle disposizioni della legge di ordinamento della Regia guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367, modificata a' termini delle leggi 12 luglio 1908, n. 427, e 29 dicembre 1910, n. 894, sono apportate le modificazioni ed integrazioni risultanti dall'annesso testo allegato A.

(Approvato).

Art. 3.

L'applicazione della presente legge avrà luogo a partire dal 1° luglio 1913. L'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno però gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'eser-

cizio finanziario 1913-14, per due terzi sul 1914-15 e per la totalità sul 1915-16.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. (Approvato).

ALLEGATO A.

Testo delle modificazioni ed integrazioni da apportarsi alla legge sull'ordinamento della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Alla indicazione dei gradi di maresciallo, è sostituita la seguente:

Maresciallo maggiore

» capo

» ordinario.

Art. 6.

I commi 2°, 3°, 4°, 5° e 6° sono sostituiti come appresso:

Le promozioni nei vari gradi di ufficiale, a scelta o per anzianità, sono disciplinate dal regolamento in vigore per gli ufficiali del Regio esercito colle modificazioni necessarie per lo speciale ordinamento della Regia guardia di finanza, prescritte con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

I maggiori sono però nominati esclusivamente per esame di concorso fra i capitani.

I modi di accertare l'idoneità all'avanzamento saranno stabiliti con regolamento.

Art. 7.

I commi 1° e 2° sono sostituiti dai seguenti:

I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi e questi dai marescialli ordinari; per due terzi in ordine d'anzianità e per un terzo a scelta.

I marescialli ordinari sono tratti mediante esame d'idoneità dai brigadieri che si distinguono per condotta e per lodevole servizio.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri, per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta.

Al grado di sottobrigadiere sono nominati gli appuntati e le guardie che abbiano compiuto

con buon esito un apposito corso d'istruzione, al quale potranno essere ammessi dopo un anno almeno di servizio effettivo prestato in seguito al compimento della istruzione nella legione allievi.

Art. 19.

È sostituito come segue:

Gli individui appartenenti al Corpo della Regia guardia di finanza sono sottoposti, anche in tempo di pace, alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dal Codice penale militare.

La disposizione dell'art. 122 del Codice anzidetto è estesa anche alla Regia guardia di finanza.

Sono applicabili al Corpo stesso il regolamento di disciplina militare, le leggi sugli ufficiali in congedo, quelle sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito con le altre leggi in esse richiamate, nonché i regolamenti relativi, con le modificazioni che lo speciale ordinamento del Corpo rende necessarie e che saranno approvate con Regio decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 33.

Nel primo comma, alle parole: Nel caso di cui all'articolo precedente, sono sostituite le seguenti:

Allorquando debbano essere giudicate guardie di finanza di qualsiasi grado.

Articoli 8, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36-bis e 36-ter:

Sono soppressi.

TABELLA A.

La indicazione dei soldi per il personale di truppa è modificata come appresso:

	Soldo giornaliero
Maresciallo maggiore	L. 6 >
Maresciallo capo	> 5 >
Maresciallo ordinario.	> 4 >
Brigadiere	> 3.60
Sottobrigadiere.	> 3.15
Appuntato di 1 ^a classe	> 3.10
Appuntato di 2 ^a classe	> 2.85
Guardia rafferzata	> 2.65
Guardia di prima ferma	> 2.35
Allievo.	> 1.85

Il comma seguente alla tabella dei soldi è sostituito come appresso:

Il soldo giornaliero del personale di truppa, dopo compiuto il 14° anno di servizio, è aumentato di lire 0.30 per ogni quadriennio, fino ad un massimo di tre quadrienni.

Le disposizioni concernenti i soprassoldi sono abrogate.

Alle disposizioni che stabiliscono gli assegni da corrisondersi ai sottufficiali, appuntati e guardie ricoverati negli stabilimenti di cura, militari o del Corpo, sono sostituite le seguenti:

Il soldo dei sottufficiali, appuntati e guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti, vien versato alla massa del Corpo, a carico della quale stanno le spese di cura e di mantenimento, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrisondersi agl'individui:

Per gli allievi	L. 0.40
Per le guardie	> 0.60
Per gli appuntati	> 0.80
Pei sottobrigadieri	> 1. >
Pei brigadieri	> 1.20
Pei marescialli	> 1.50

Le disposizioni relative alla concessione della indennità di alloggio per gli ufficiali sono sostituite come appresso:

Agli ufficiali sarà dato l'alloggio nella caserma di loro residenza od in località vicina secondo le norme che, anche al riguardo dei canoni di fitto, verranno stabilite dal regolamento. Sul loro stipendio saranno però fatte, a rate mensili, le seguenti ritenute annue a favore dello Stato:

Pei colonnelli	L. 360
Pei tenenti colonnelli	> 300
Pei maggiori	> 240
Pei capitani	> 180
Pei tenenti	> 120
Pei sottotenenti	> 75

La spesa complessiva per gli alloggi degli ufficiali non potrà eccedere le lire centosessantamila e sarà ripartita dal regolamento.

TABELLA C.

È aggiunta, in fondo, la seguente nota:

Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali e il personale di truppa collocati a disposizione di Amministrazioni diverse da quella finanziaria dello Stato, e pei quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella seduta di oggi e in quella precedente.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti sulla circoscrizione dei comuni di Diano Marina, di Diano Calderina e Diano Castello in provincia di Porto Maurizio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno, della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso regolamentare.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 999).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Sarò brevissimo, ne stiano sicuri gli egregi colleghi.

Credo che assai difficilmente avremmo potuto, con ugual numero di parole, senza spreco di vane perifrasi, esporre tanti concetti, tante acute osservazioni, quante ne ha sintetizzate l'amico senatore Pietro Lucca, relatore della nostra Commissione di finanze, nel riferire sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio del Ministero delle finanze per l'anno 1913-1914.

Questo Dicastero, del quale costantemente venne, come ora, rilevato il lodevole andamento; questo Dicastero, che può dirsi la macchina aspirante-premente che dà sangue e vita agli organismi dello Stato, offrirebbe materia per entrare nel *mare magnum* della discussione finanziaria, la quale, specialmente dopo la seduta di sabato scorso, neppure mi sembra conveniente d'iniziare.

Intorno alle nostre condizioni abbiamo ripetutamente udite confortanti parole dall'onorevole ministro del tesoro, il quale, però, malgrado il soddisfacente gettito delle entrate, non ha mai risparmiati i suoi paterni ammonimenti e in una non remota circostanza accennò allo stato patologico della situazione che renderebbe indispensabile uno studio per assicurarne il completo risanamento.

Accogliamo adunque lietamente, ma senza soverchie illusioni, gli estremi che riassumono la legge di assestamento del bilancio 1912-13, votato or son pochi giorni recante un beneficio di circa 83 milioni, ma non dimentichiamo le ipoteche iscritte sugli avanzi fino al 1918, le delicate, ma significanti riserve fatte dal senatore Pedotti nel suo referto sul bilancio della guerra e, oltre a molte altre cose, la chiara esposizione fattaci dal ministro di grazia e giustizia in risposta all'onor. De Cesare, sulle condizioni del Fondo del culto e la necessità di relativi provvedimenti.

Occorrerebbe un non breve periodo di raccoglimento; ma i fatti storici, la politica internazionale, i movimenti economico-sociali, le esi-

genze della vita moderna assai di frequente si impongono; talchè l'ascensione delle spese non può essere sempre contenuta nei limiti desiderati.

D'altronde bisogna confessare lealmente che, se dell'esagerata ascensione delle spese si volesse far carico al Governo, non cesserebbe la responsabilità di chi esamina, discute, approva i disegni di legge dal Governo stesso presentati, bene spesso dietro ispirazione, o pressione dei membri del Parlamento.

Fatte queste brevi osservazioni, in coerenza ad esse e ad alcuni miei precedenti, fedele alla promessa fatta di non abusare della pazienza dei colleghi, mi limiterò a richiamare l'attenzione del Senato su tre dei principali punti contemplati nella relazione in esame.

Si riferisce il primo all'amministrazione dei canali Cavour; il secondo ai tributi locali; il terzo ad una importante invocazione dell'onorevole ministro del tesoro, citata ed illustrata dal solerte relatore.

Tali gravi questioni si connettono colla situazione generale, e meritano di essere prese in seria considerazione dal Governo.

L'importantissima amministrazione dei canali vercellesi, alla quale presiedette per lunga serie d'anni, con efficacia e competenza, l'onorevole Lucca, dimostra come la gestione del canale Cavour non renda ciò che sarebbe da attendersi. È da rallegrarsi che dalle scrupolose indagini, fatte in proposito, nulla di meno che corretto sia apparso, ma è desiderabile che il Governo tenga conto delle lacune, delle deficienze dei congegni amministrativi, che dalle indagini stesse emersero, per iniziare una benefica riforma. Spero che l'onorevole ministro, il quale già si è occupato della cosa, mi accorderà qualche assicurazione.

Farei opera vana, abuserei della pazienza dei colleghi se a lungo volessi trattenerli sul secondo punto e cioè dei tributi locali.

È una grave questione che si connette colla situazione tutt'altro che brillante dei comuni e delle provincie, i quali attendono una benefica riforma che dal 1894 si attende e che diede luogo a tante richieste e promesse vane, a importanti ordini del giorno dei Congressi delle provincie e dei comuni. Ho fiducia che il Governo non lascerà insoluto più a lungo il grande problema.

E pongo fine al breve mio dire, toccando di volo il terzo punto riguardante un'importante invocazione dell'onorevole ministro del tesoro, intorno alla necessità d'introdurre nei congegni amministrativi riforme e semplificazioni tali da apportare grandi vantaggi all'economia e alla finanza nazionale. Faccio voti perchè l'onorevole ministro del tesoro possa personalmente dar un principio d'esecuzione al suo nobile concetto. Di gran cuore mi associo, quindi, all'ordine del giorno col quale si chiude la elaborata relazione che ci sta dinanzi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. Io sarò ancora più breve del senatore Levi, in quanto che non mi occuperò che del terzo argomento del suo discorso, e precisamente di quello che è riassunto nell'ordine del giorno, che la Commissione di finanze ha proposto ai nostri voti.

La Commissione di finanze si esprime così:

« Il Senato,

riconosciuta la convenienza di procedere alla riforma degli ordinamenti e alla semplificazione dei congegni amministrativi, che regolano l'azione dello Stato nei suoi rapporti con gli enti locali ed i cittadini,

invita il ministro delle finanze a proporre le disposizioni legislative e ad adottare i provvedimenti regolamentari che occorrono per semplificare a tal fine gli ordinamenti e i congegni della amministrazione finanziaria ».

L'argomento, oltre ad essere importante per se stesso, è divenuto più attraente per la parola vivace del valoroso relatore, oltre che per l'autorità della Commissione, a nome della quale egli parla, ma anche per la leale, franca citazione che il relatore fa dell'origine del pensiero consacrato nell'ordine del giorno.

L'onorevole relatore ricorda nella sua relazione le parole che l'onorevole ministro del tesoro, tre anni or sono, pronunciò in un atto, che è il più solenne che esso possa fare, cioè l'esposizione finanziaria; atto che a mio giudizio non è soltanto rendiconto del passato, ma è programma dell'avvenire; atto, che non potendo essere limitato ad una manifestazione di voto personale del ministro del tesoro, deve essere la manifestazione di tutto il pensiero del Gabinetto, a nome del quale egli parla.

Ebbene il ministro del tesoro nel 3 dicembre 1910 disse: « Quel Parlamento e quel Governo che dopo vari tentativi di mezzo secolo riuscissero a condurre in porto una riforma audace del nostro complicato ordinamento amministrativo, semplificando i congegni, recidendo meccanismi superflui, rendendo insomma più agile e meno costosa l'azione dello Stato, nel regolare le multiformi manifestazioni della vita moderna, quel Parlamento e quel Governo renderebbero un altissimo servizio, non pure alla finanza, ma alla economia nazionale ».

Domanderei, perchè sono passati tre anni da quando furono pronunciate queste parole senza un tentativo qualsiasi di applicazione dello splendido e promettente programma?

Ora, la Commissione di finanze vorrebbe che tuttociò venisse fatto dal ministro delle finanze ed io ne sarei felice, perchè sono anch'io dell'opinione del senatore Levi che il ministro delle finanze è quegli che per le sue incombenze più abbraccia e più ramifica la sua attività in riguardo a tutta l'economia del paese, e più potrebbe far risentire il beneficio di una semplificazione nella sua amministrazione: ma credo che eguale programma debba essere di ogni Dicastero. Più che dal ministro delle finanze, sarei molto lieto se potessi udire una parola dal Presidente del Consiglio, che per buona sorte è qui presente.

Egli, per l'altissima sua autorità, per quella più vasta responsabilità che ha di tutto l'indirizzo della sua politica, egli potrebbe dire quale concetto impegnativo possa essere assunto non solo pel Ministero delle finanze, ma anche per gli altri Ministeri, a questo riguardo.

Ma, ad ogni modo, mi rivolgo alla Commissione di finanze e le faccio appello, perchè, a forma di risveglio, in ogni bilancio ripeta questo ordine del giorno, insista fino a determinare i ministri interessati ad uniformarsi a questo, che oggi dobbiamo chiamare programma dell'intero Gabinetto.

In questo modo, ci salveremmo dal pericolo tanto frequente, ogni volta che il Parlamento accenna ad una sua idea, ad un suo desiderio di ordine generale, di non potersi fare intendere da tutto il Governo.

Io non so se, come e in qual modo le opinioni espresse qui dentro, i voti manifestati in quest'Aula, siano notati per regola della pub-

blica amministrazione; ma so, peraltro, che sovente, quando noi accenniamo ad un provvedimento da prendersi, il ministro, col quale discutiamo, ci risponde facilmente: ma di questo argomento non mi posso occupare io; vi dovrete rivolgere al mio collega competente. E quando si tratta di un argomento di ordine generale, non essendo possibile di convocare tutti i ministri, non si trova mai a chi rivolgerlo, quantunque nella comune coscienza sia ritenuto utile e degno di accoglimento.

Egli è per ciò che credo di fare cosa molto più pratica, confidando che la Commissione di finanze, coerentemente a quanto ha fatto a proposito del bilancio delle finanze per il prossimo esercizio, voglia sempre ripetere la stessa esortazione e lo stesso invito, fino a quando non vedremo mettere in attuazione il nobilissimo ed assai utile programma.

S' intende che, chiedendo quello cui accenna l'ordine del giorno, noi faremmo quanto si può contenere in un programma minimo, cioè di semplificazione dei servizi pubblici, giacchè non c'è da abbandonare certamente la speranza di vedere una volta discusso e possibilmente accettato il programma massimo, che potrebbe essere quello di sfollare davvero la selva selvaggia ed aspra e forte dell'Amministrazione dello Stato italiano, per cui non sappiamo ancora se sia l'Amministrazione fatta per il paese, o se non sia l'Italia fatta per l'Amministrazione.

Ma credo e spero che non tarderemo troppo ad entrare in quest'ordine di idee; anzi penso che, a proposito della relazione che il Senato vorrà pure discutere dell'inchiesta sul Palazzo di Giustizia, dovrebbe prevalere lo studio della necessità di tagliare certi rami superflui, e, appunto perchè tali e perchè capaci di gettar ombra, offrono il destro di far cose che diversamente non si farebbero.

Per esempio (accenno ad un'idea), si potrà allora da qualcuno dimostrare che l'Avvocatura erariale è la quinta ruota del carro, ed è meritevole perciò di essere abolita addirittura.

Ma questa è un'idea da discutersi a suo tempo; quindi, ora in conclusione dico che voterò con grande soddisfazione l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze; spero che il Governo vorrà, accogliendolo, fare onore all'invito che gli vien rivolto; ma mi auguro

che la Commissione di finanze, sin da ora, mi dia affidamento che sempre e per tutti gli altri Dicasteri, per tutti gli altri rami dell'Amministrazione, vorrà fare il medesimo invito.

Perchè, se è vero che il Ministero delle finanze abbraccia la maggiore somma della burocrazia, non è poi vero che sia il maggiore accentratore e che abbia il maggior numero di rami inutili da recidere.

Il rimedio indicato è salutare, ma, appunto perchè tale, dev'essere largamente applicato. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Pochissime parole. Faccio plauso alla Commissione di finanze per l'ordine del giorno che ha presentato e mi associo alle parole dette dai colleghi Levi e Vischi. Il collega Vischi disse che sarebbe bene che il Presidente del Consiglio prendesse l'iniziativa, affinché tutti i Ministeri provvedessero ad un decentramento. Ma io debbo far presente che il Presidente del Consiglio vi ha già pensato da molto tempo ed ha diramato una circolare ai prefetti invitandoli a far presenti quali affari potessero esser decentrati e semplificati. Se quindi un clogio vi è da fare, lo dobbiamo fare a lei, onor. Giolitti, che questo ha già fatto; è agli altri ministri che dobbiamo rivolgere la raccomandazione. Mi associo quindi all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. Ringrazio gli onorevoli senatori che hanno avuto parole di benevolenza per la relazione. Ma, di fronte alla grande autorità della Commissione, che in questo momento ho l'onore di rappresentare, svanisce l'opera personale del relatore, e quindi io raccolgo quelle parole di benevolenza, così largamente prodigate, ed a nome della Commissione ringrazio.

Sento tanto meno di dover attribuire a me anche le briciole di quella benevolenza, perchè la parte sostanziale di questa relazione, quella parte che sarà argomento di voto per il Senato, anche essa si deve ad una ispirazione venutami dall'opera del venerando presidente della Commissione, senatore Finali, e quindi alla mia modestissima persona preferisco por-

tare avanti quella autorevolissima di chi mi ha ispirato.

Io non sono tra quelli che credono che i documenti parlamentari si stampino, ma non si leggano; io quindi ritengo che tutti gli onorevoli senatori avranno letto la relazione della Commissione di finanze; posso invece presumere che qualcuno possa averne dimenticato qualche parte: in considerazione di questo dirò qualche parola relativamente ai vari punti della relazione stessa. Lasciando per ultima quella che ho detto questione sostanziale, lo stesso senatore Levi mi fornisce la traccia per dare qualche maggiore spiegazione in ordine ai vari argomenti che furono trattati nella relazione.

E comincio dai contributi locali. La Commissione di finanze ha creduto suo dovere richiamare su questa antica, ma sempre grave e sempre più urgente questione, l'attenzione del Governo; ha perciò riprodotto gli ordini del giorno recentissimi del Congresso tenuto dall'Associazione dei comuni, quelli non meno efficaci presentati nel Congresso delle provincie, ed ha concluso facendo voti perchè il Governo si preoccupi di questa gravissima situazione e provveda al modo di ripararvi.

Non è, naturalmente, compito, e non deve esserlo, della Commissione di finanze, andare più in là della enunciazione del male, ma, naturalmente, confida che il Governo, a suo tempo (ed è da augurarsi che il tempo sia il più prossimo possibile) pensi a questo male; poichè, se è vero, come fu detto, che noi dobbiamo essere solleciti per il bilancio dello Stato, perchè il bilancio dello Stato è il cuore, è il capo della nazione, naturalmente noi non dobbiamo, anche nella vigile cura del cuore e del capo, non dobbiamo dimenticare che nell'organismo statale vi sono altre membra, vi sono le vene, e bisogna pensare che queste vene e queste altre membra siano sempre (come lo saranno sempre, giova sperarlo) di utile sussidio al capo e al cuore.

La questione seconda, trattata dal senatore Levi, è una questione non di carattere generale, ma è una questione piuttosto locale.

Il senatore Levi ha voluto ricordare quella qualunque opera che, chi ha l'onore di parlare al Senato, ha avuto (mi si perdoni la rettifica) non nell'amministrazione dei Canali Cavour, ma nelle amministrazioni del più grande utente.

dei Canali Cavour, la Società Vercellese d'irrigazione, che è una delle fortune del Piemonte, ed è una delle glorie del conte di Cavour.

L'amministrazione dei Canali Cavour, lo dico nella relazione e giova ripeterlo, perchè non è conosciuta abbastanza l'entità di questa amministrazione, è un'amministrazione che, da una spesa di un milione, trae circa tre milioni e mezzo di entrata; è un'amministrazione che ha sempre preoccupato il Governo, e, precisamente di questi giorni, io trovavo un forte aiuto nella riforma che si è chiesta dalla Commissione di finanze, nelle parole di Quintino Sella. Parole che giova ricordare, perchè la figura e l'opera di Quintino Sella si possono davvero paragonare alle cime delle Alpi che egli ha illustrate, le quali, quanto più da esse ci si allontana, tanto più signoreggiano sulle catene contigue, perchè l'opera del Sella tanto più s'ammira quanto più il suo tempo si è allontanato da noi.

Il Sella disse in una discussione, quasi preistorica, fatta in Parlamento (parlo del 25 febbraio 1874), allorchè si discuteva appunto dei Canali Cavour: « Il ministro delle finanze avrà cura di escogitare un sistema di amministrazione fondato sul decentramento ».

Qui non è il caso di chiedere il decentramento perchè, come si accenna nella relazione, si è già quasi fin troppo decentrato, ma è un decentramento speciale, che non corrisponde a quel decentramento d'indole generale che la Commissione di finanze ha proposto, e che era nell'animo anche di Quintino Sella.

Mi perdoni il Senato se leggo. È meglio ascoltare le parole del Sella che le mie: « Sarebbe cosa molto tediosa, continua il Sella, per le popolazioni e sarebbe anche nociva all'interesse dello Stato se coloro che presiedono sul luogo (noti, onor. ministro, *coloro*, non colui) dell'amministrazione non potessero decidere la maggior parte delle questioni, mentre credo che l'Amministrazione centrale possa meglio adempiere al suo compito quando si limiti alle disposizioni generali.

« Stimo sia preferibile dare agli amministratori locali molte responsabilità e nello stesso tempo una certa latitudine, entro i limiti severamente fissati dall'Amministrazione centrale, anzichè volere dal centro decidere su ogni cosa ».

L'onor. Levi ha chiesto se da questa rete complessa di canali, che fecondano tanta parte del territorio di tre provincie, non si potrebbero ottenere entrate maggiori, ed il senatore Levi, che con le sue parole accresce autorità a quanto fu detto prima, ha l'istesse idee che ha avuto la Giunta generale del bilancio della Camera elettiva.

La Giunta generale del bilancio alla Camera dei deputati, nella relazione sull'entrata 1911-1912 rivolse precisamente all'onorevole ministro delle finanze un quesito, che risponde alle parole dette or ora dal senatore Levi, e chiese precisamente se, data l'importanza di questa azienda patrimoniale, non era possibile sperare un'entrata maggiore di quella che era stata impostata. In massima, nella questione dei Canali Cavour come in tutte le questioni che si riferiscono all'irrigazione, io, personalmente, non farei mai la domanda se dai canali di irrigazione si possa ottenere un cespite maggiore. I canali di irrigazione non devono essere considerati come strumenti fiscali, perchè, al di sopra della finalità fiscale, i canali di irrigazione hanno la finalità della prosperità economica, che devono portare nelle regioni solcate da questi canali, e ne viene di conseguenza naturale che quanto meno si può ricavare come profitto fiscale dal prezzo delle acque, altrettanto di più ne introita lo Stato dai mille rivoli che vengono da questo fortunato aumento di produzione.

In ogni modo, è tanto opportuna la domanda fatta dal senatore Levi, come era stata opportuna quella fatta dalla Giunta del bilancio, che allora l'onor. ministro delle finanze rispose, come probabilmente risponderà ora, che la questione, sollevata allora ed al presente, merita tutta l'attenzione del Governo.

Allora fu accennato ad un particolare, e cioè ad una più severa custodia, non nel senso della direzione suprema, ma ad una più severa vigilanza dei custodi che avrebbe potuto dare una maggiore entrata, e che, forse, questa maggiore entrata sarebbe stata assorbita dalla maggiore spesa per effetto dell'aumento dei custodi; ma la questione che ha creduto di dover fare la Commissione di finanze non è questa. A parte ogni conoscenza personale, che chi ha l'onore di parlarne, può avere di quell'amministrazione, perchè cerco sempre d'isclaro me

stesso quando parlo per conto altrui, ma, a parte quella conoscenza specifica, la Commissione di finanze, nel fare le osservazioni che ha fatto, fu notevolmente impressionata dalla considerazione che su questo argomento espose nell'altro ramo del Parlamento il relatore del bilancio.

Il relatore del bilancio del Ministero delle finanze alla Camera dei deputati, ritornando per la terza volta in tre anni successivi sulla gestione dei Canali Cavour, dopo, e convien subito dirlo, la constatazione fatta che nulla si può eccepire contro lo zelo e la rettitudine di chi dirige questo servizio, concludeva però le sue considerazioni con una osservazione assai importante.

Diceva cioè: è necessario (non ricordo esattamente le parole, ma il senso certamente ne è esatto), è necessario che la Direzione generale del Demanio sia in condizione di poter esercitare la suprema direzione di quell'azienda, perchè, senza ispezioni frequenti, il Ministero non può trovarsi in condizioni di provvedere ai bisogni locali.

Queste considerazioni indassero la Commissione di finanze a trarne le conseguenze che se la Direzione generale ha bisogno di essere messa in condizione di poter dirigere, val quanto attestare che attualmente non può dirigere; e l'affermare la necessità delle ispezioni per conoscere le condizioni locali val quanto dire che senza ispezioni non le conosce. Ora, queste considerazioni, di per sé importanti, lo furono tanto più, data (per quanto non si debba far mai questione di persona, ma nell'apprezzare i fatti le persone c'entrano) data la conoscenza personale di chi, come relatore del bilancio delle finanze, riferiva alla Camera dei deputati. Onde è che, per potere, indipendentemente dalla questione fiscale, trarre speranza per un migliore ordinamento di questa gestione, non per iniziativa propria, ma secondando le osservazioni fatte dalla Giunta generale del bilancio e (ripeto, per quanto riguarda me, personalmente), più specificatamente dall'autorità speciale e dalla conoscenza speciale che ne ha il relatore, la Commissione di finanze ha richiamato l'onor. ministro ad una vecchia proposta che gli era stata fatta a proposito di questa gestione, la quale corrisponde esattamente a quell'osservazione del Sella, che io ho

letto, e nella quale si accenna sempre ad amministratori locali, a dirigenti locali, mai ad un amministratore singolare.

Per quanto zelante, per quanto competente, sia quell'unico che dirige, non è bene, non solamente per gli utenti, ma neanche per lo stesso amministratore, non è bene che questioni tanto complesse dipendano dalla volontà di un solo, perchè chi conosce l'andamento di questa gestione sa che si tratta di migliaia e migliaia d'interessi, che si rannodano intorno ad essa; sono interessi che, si contrastano talvolta fra individui, e tal'altra fra provincie e provincie.

Io, ripeto, non solamente prendo atto di quello che l'onor. ministro ha detto nell'altro ramo del Parlamento, a proposito della direzione, non solamente ne prendo atto ma lo confermo; è esattamente vero tutto quanto egli disse a proposito della competenza, dello zelo, della rettitudine di chi lo dirige, ma la questione diventa grave nel rapporto cogli utenti, ai quali pure si deve pensare, per il fatto che non è possibile agli utenti dei Canali Cavour poter avere una decisione d'appello, che possa essere diversa da quella che non sia l'eventuale decisione di primo grado; perchè appunto, dato l'organismo così com'è, chi ricorre al Ministero delle finanze, alla Direzione generale del Demanio per avere, non dico giustizia, perchè la parola sarebbe troppo grossa, ma per avere ragione delle proprie lagnanze, trova che ricorre precisamente a chi ha avuto l'informazione dal giudice di primo grado, perchè i rapporti sono così fatti che la Direzione generale del Demanio non può assolutamente essere in condizione di conoscere tutti questi elementi, e d'altra parte è indispensabile che le decisioni siano pronte.

Quindi la Commissione di finanze si limita a richiamare l'onor. ministro alla antica proposta, di dare, cioè, all'amministrazione dei Canali Cavour il carattere di un'amministrazione collegiale, senza togliere nulla alla parte direttiva, che deve essere autonoma, ma per modo che nella stessa sede dell'amministrazione ci sia qualcuno che possa eventualmente accogliere, quando si riconoscano giuste, le ragioni dei contribuenti contro il dirigente. Il ministro delle finanze, guardando negli archivi del suo Ministero, troverà che più di una volta delle proposte in questo senso si sono fatte, ed io ritengo che farà opera savia, egli che studia con

sollecita cura tutti i problemi che si riferiscono alla sua Amministrazione, farà opera savia e certamente utile se troverà modo di dar vita ad uno stato di cose, per cui mai più avvenga che nè dalla Giunta del bilancio all'altro ramo del Parlamento, nè altrove, si possano chiedere spiegazioni a proposito di questa questione.

Un'altra delle questioni, che ha trattato la Commissione di finanze, e sulla quale interpreta il silenzio come l'universale consenso, è la questione del catasto. La legge del 1886 - io che son vecchio mi ricordo che fu votata alla Camera anche da parecchi colleghi che ho l'onore di ritrovare qui - è stata salutata come una grande speranza, ma purtroppo è stata anche causa di grandi delusioni; delusioni che, assolutamente, non dipendono in nessuna maniera dai Governi che si sono succeduti da allora ad oggi. La legge del 1886 fu votata col presupposto che avrebbe dovuto essere eseguita in determinate condizioni di bilancio. Nel 1886, e per molti anni successivi, il bilancio dello Stato si è sempre trovato in ristrettezze, e quindi, benchè sia vero l'assioma che se vi sono delle spese lucrative vi sono anche delle economie, che purtroppo sono disastrose, le economie che si son fatte nell'applicazione della legge del 1886 sono state, conviene dirlo, economie disastrose. Quindi la Commissione di finanze, anche perchè l'esumazione di progetti di legge che ricordano il passato, per debito di riconoscenza, si fa sempre con piacere, ha ricordato che non è esatto asserire che, legislativamente, non si sarebbe potuto migliorare la legge del 1886, considerata come legge fondamentale e come tale immutabile.

Vedo di fronte a me il senatore Bonasi il quale - glielo ricorderò io, se la sua modestia glielo ha fatto dimenticare - essendo Guardasigilli, mentre era ministro delle finanze l'onorevole Carmine, ha presentato con lui un disegno di legge, il quale aveva precisamente lo scopo di modificare la legge del 1886 in tutti quei punti che l'esperienza aveva dimostrato essere manchevoli. Disgraziatamente - e quanti hanno a cuore la sollecita esecuzione di questa legge che fu accolta, salutata ed acclamata come legge di civiltà, di progresso e di giustizia tributaria, converranno con me - malauguratamente la legge, che chiamerò Carmine-

Bonasi, (poichè credo sarà lieto il Senato di poter tributare a questo eminente suo membro l'elogio che gli è dovuto), quella legge, per una crisi parlamentare, è rimasta allo stato di relazione: ebbe però il suffragio della Commissione parlamentare, che, avendola esaminata, l'aveva approvata in tutti i suoi particolari. Questo ho ricordato solo per stabilire che l'affermazione assoluta dell'intangibilità della legge del 1886, ha potuto essere contraddetta, ed autorevolmente contraddetta, da un documento parlamentare di prima importanza.

La Commissione di finanze naturalmente non eccede, e non poteva eccedere al suo compito, e non ha voluto, e non vuole, perchè non lo deve, suggerire mezzi. La Commissione di finanze chiede soltanto all'onorevole ministro se, o con qualcuno di quei provvedimenti che si potrebbero con tanto fortuna esumare, o con qualunque altro crederà opportuno, non intenda provvedere a sollecitare l'esecuzione di questa legge. Poichè se vi ha una legge dove tutto quello che non si finisce sollecitamente corrisponde ad una spesa perduta è precisamente la catastazione; incominciare una catastazione e sospenderla prima di finirla, tanto fa non cominciarla, perchè quando vi si rimettono le mani, dopo un certo lasso di tempo, bisogna ritornare daccapo.

E questo dico se si vuole evitare che avvenga quello che è accaduto (per dire di una provincia a me più vicina e che quindi posso conoscere meglio) quello che è avvenuto a Torino (ed abbiamo qui eminenti colleghi che possono su questo illuminarci), ove le mappe furono finite dieci anni fa, ma soltanto dieci anni dopo si è cominciato l'attivazione del catasto. So benissimo che la Commissione centrale con cospedienti, che dico legalissimi ed abilissimi, trova modo, per conto proprio, di riparare alle manchevolezze della legge, ma sarebbe anche meglio se questo lo potesse fare in base ad una disposizione, la quale stabilisse che, quindi innanzi, le modalità non saranno tali da far ritardare quei lavori. A ogni modo, confido nell'autorità grande di chi presiede quell'ufficio, per poter arrivare a questo risultato, vale a dire di sollecitare la risoluzione della questione.

E veniamo alla questione sostanziale, a spiegare cioè il richiamo che io ho fatto all'autorità del nostro presidente della Commissione

di finanze, per rendere in qualche modo più autorevole, non solo, ma per spiegare altresì la proposta che ho avuto l'onore di presentare alla Commissione di finanze e che la Commissione stessa ha fatto sua.

Ormai ho trentun anno di vita parlamentare e posso dire di essere uno degli antichi decentratori del Parlamento. Non è a dire che quella che fu la mia antica speranza abbia avuto in tanti anni qualche principio di attuazione; ma il tempo che passa non affievolisce le fedi che rimangono, anzi sono le fedi che si ringagliardiscono, quanto più il tempo che passa par voglia contrastarle.

Non è certo questo il momento, in cui la mia antica fede dovrebbe intepidirsi, mentre, per fortuna nostra e per orgoglio nostro, la proposta di decentramento che la Commissione ha presentato, ha trovato nei tre senatori che hanno parlato e vogliamo sperare nel consentimento del Senato, il maggiore degli onori, la massima delle fortune che noi possiamo desiderare.

E dico subito all'onor. Vischi: per carità, se egli, come non ne dubito, è un convinto decentratore, non insista perchè il Presidente del Consiglio dica che farà la prova del decentramento per tutti i Ministeri. Per carità, non esiga che il Presidente del Consiglio faccia questa dichiarazione, perchè, per quanto grandi siano la deferenza e l'ossequio che io ho per il Presidente del Consiglio, pur tuttavia se egli dicesse che accetta la raccomandazione dell'on. Vischi, io dispererei della fortuna del nostro ordine del giorno. Se un merito ha il nostro ordine del giorno, è precisamente quello di non avere affrontato la questione nel suo complesso. Lo abbiamo detto nella nostra relazione: le grandi questioni non si risolvono nel loro complesso, val meglio, per arrivare al risultato finale, incominciare e procedere per gradi. Ringraziando quindi l'onor. Vischi e l'onor. Astengo dell'appoggio che, insieme all'onor. Levi, hanno dato alla nostra proposta, noi nell'interesse della proposta stessa, chiediamo che non si domandi di più di quanto la Commissione di finanze ha creduto di domandare, pur riservandosi quando il primo passo sarà fatto, di insistere perchè si prosegua nella stessa via.

Perchè la Commissione di finanze ha voluto cominciare quest'opera di vera riforma e di riforma pratica col Ministero delle finanze?

Mi si permetta una parentesi, che potrebbe sembrare una divagazione, ma che non lo è. Se è vero che il Senato ha la grande fortuna di non essere nelle sue discussioni agitato dalle passioni, non dico della politica, perchè qui si vive e si respira politica e si vive e si respira politica qui quanto in ogni altra Assemblea politica, perchè anche in quest'Aula vibra il cuore del paese, perchè anche noi sentiamo i suoi bisogni, indaghiamo le sue esigenze e sappiamo a tempo provvedere, (*Benissimo*) se è vero che il Senato ha la fortuna di non essere obbligato a fare della politica di partito, io penso, da quando ho l'onore di appartenere a questa Assemblea, che la miglior politica che il Senato potrebbe fare è quella d'intervenire, quante più volte sia possibile, nel migliorare le amministrazioni locali. Sarà questa la migliore delle politiche, della quale il paese ci sarà riconoscente, se adopereremo la nostra opera ad eccitare il Governo a migliorare le condizioni delle Amministrazioni locali. (*Bene*).

E perchè, ripeto, si è scelto il Ministero delle finanze, onor. Vischi? Non è certo per caso. È perfettamente esatto quanto disse l'onorevole senatore Astengo: il Presidente del Consiglio per quanto riguarda il Ministero dell'interno ha dato disposizioni per conoscere quali sono gli uffici che dovrebbero essere decentrati.

Io ho sempre dubitato che, chiedendo alle direzioni delle amministrazioni centrali quali uffici si possano decentrare, cioè portare alla periferia, ho sempre dubitato che non si riesca ad ottenere nulla, perchè credo che queste Direzioni centrali siano necessariamente contrarie a quello che noi vogliamo ottenere.

È, quindi, cosa migliore, lasciare che il Governo provveda di autorità.

L'attuale Governo è rappresentato da uomini che possono fare questo decentramento ed è presieduto da chi, volendo, può farlo; pochi, volendolo, potrebbero farlo; come lo può l'onorevole Giolitti, non soltanto perchè egli ha l'autorità di poterlo ottenere, ma perchè nessuno come lui conosce tutti gli ingranaggi della pubblica amministrazione; sicchè, se può essere facile discutere e contraddire l'onor. Presidente del Consiglio in questioni politiche, diventa enormemente arduo poter discutere con lui in questioni amministrative.

Onde si è scelto il Ministero delle finanze anche per questo perchè ci sono dei precedenti. Io non

sono un amico dei precedenti, ma quando questi tornano a sostegno della mia tesi, volentieri ad essi mi appiglio. Ed il precedente è autorevolissimo, ed è qui dove mi trincero, dietro la grandissima autorità del senatore Finali.

Un decreto del 26 settembre 1869, al quale ha collaborato l'onore Finali, ha istituito le Intendenze di finanza e le Intendenze di finanza, furono appunto istituite allo scopo di decentrare. Non è però assolutamente esatto dire che lo scopo di allora fosse di decentrare; lo scopo era di cambiare l'ordinamento compartimentale in ordinamento provinciale. Nella relazione che accompagna il decreto sono accennate le finalità della istituzione delle Intendenze di finanza. La relazione spiega che il nuovo ordinamento provinciale è ispirato al concetto di portare la maggior sollecitudine nell'esaminare e risolvere i reclami dei cittadini, sollecitudine desiderabile per il buon andamento della cosa pubblica, e per la legittima soddisfazione degli interessi dei cittadini, evitando gli intralci, la rilassatezza, le confusioni nell'amministrazione e i disagi dei cittadini.

L'istituzione delle Intendenze è espediente per ordinare l'amministrazione finanziaria. Così il lavoro più ripartito, l'indirizzo più pronto, la vigilanza più efficace, daranno ai proventi l'incremento che la finanza ha ragione di ripromettersi.

L'onorevole ministro sa se io posso avere nonchè un pensiero, una parola meno che riguarda per lui e per l'opera sua, ma dichiaro subito che, dei vari appunti, fatti nella mia relazione a quella pompa aspirante di accentrimento che è il Ministero delle finanze, nessuno alludeva a disposizioni emanate durante la sua amministrazione. Ma è certo che è una tendenza che non è limitata al Ministero delle finanze, ma è una tendenza di tutte le Amministrazioni centrali, quella di attrarre a sé quante più funzioni è possibile. E voglio ricordare che, a proposito di un provvedimento accentratore, che non era stato voluto in una disposizione di un disegno di legge, che era stato presentato alla Camera dei deputati, e che un'altra crisi parlamentare non ha permesso diventasse legge dello Stato, fu detto con una frase cruda ma vera, ed essendo vera non offende le persone che sono al Governo, che l'avvicinare quanto più è possibile la periferia al

centro può dar luogo all'esercizio, naturalmente sempre legittimo, delle influenze parlamentari e politiche. Certamente non è vero e non può esser vero, ma chiunque abbia la pratica della vita locale sa, che se anche non vi è quel pericolo insidiatore che si attribuisce all'accentrimento, c'è nel decentramento un altro grandissimo vantaggio.

Quanto più voi avvicinate le vittime, non dico ai carnefici, ma agli esecutori delle disposizioni per cui le vittime strillano (*si ride*), tanto più coloro che stringono i freni sentono i lagni delle vittime; ma quando i lagni avvengono alla periferia e devono essere ascoltati al centro, quei lagni non si ascoltano più; e di qui le lungaggini che sono le conseguenze del moltiplicarsi di uffici; per modo che (lo abbiamo detto nella relazione e giova ripeterlo) nella nostra legislazione si agisce a rovescio di quanto non faccia la natura: la quale crea gli organi per le funzioni mentre noi moltiplichiamo le funzioni per gli organi; e mentre gli organi ordinari della natura sono pronti, rapidi, sbrigativi, tanto più gli organi dello Stato sono, per fatalità di cose, sempre più pigri, sempre più tardi.

L'Intendenza di finanza è l'organo decentratore per eccellenza; ed è stato creato a questo scopo, mentre invece il tempo ha molto tolto alle Intendenze di finanze di quello che una volta avevamo.

Moltiplicare gli esempi è inutile, e potrebbe essere tedioso per il Senato; ma, oltre a ciò che ho accennato nella relazione che è il tipico, ve ne sono altri parecchi.

Io sono un indagatore di piccole questioni (lascio agli intelletti privilegiati, invidiandoli, la fortuna di potere affrontare le grosse) non solamente perchè sono quelle che più stanno in rapporto a quello che io posso fare, ma perchè ho sempre pensato che è la somma delle piccole questioni che forma le questioni grandi. E per dimostrare questa forza di accentrimento, che, ripeto, non è da attribuirsi alle persone, basterebbe considerare che nei rapporti delle dogane (mi perdoni il Senato se mi ripeto, ma è utile ripetere, per arrivare alla conclusione) vi è una disposizione nel regolamento di servizio del personale delle dogane, la quale riconosce l'autorità e la compe-

tenza delle Intendenze di finanze. Difatti l'articolo 1° di questo regolamento dice:

« Il servizio delle dogane è posto alla dipendenza dell'Intendenza di finanza, salvo in ciò che, secondo le disposizioni del presente regolamento, provvede direttamente il Ministero ». E l'art. 16 soggiunge: « Il direttore della dogana carteggia direttamente col Ministero per tutto ciò che riguarda le questioni di tariffe e di classificazione delle merci, l'applicazione delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni doganali, la sistemazione del servizio interno della dogana, ed in tutti i casi di particolari incarichi ricevuti dal Ministero ».

Io potrei spiegarvi le ragioni che hanno consigliato quest'articolo, ma vi domando, quando scrivete in un primo articolo di un regolamento che il servizio delle dogane è posto sotto la dipendenza delle Intendenze...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Senza di questo non ci sarebbe unificazione nell'interpretazione delle tariffe doganali.

LUCCA... Non è facile discutere coll'onorevole Presidente del Consiglio, specialmente quando interrompe, ma non sono uso a darmi vinto alle prime ragioni. (*ilarità*).

Ormai, siccome c'è una giurisprudenza (caspisco che dopo tanti anni la si può anche mutare), sulle tariffe, sulla classificazione delle merci, giurisprudenza, almeno in parte associata, sarebbe bene, in tutta quella parte dove non vi sono contrasti, lasciare alle Intendenze di finanza la possibilità di fare. E qui ritorna la solita questione di voler cercare in una grossa questione quello che può essere eventualmente il punto debole; ciò però non basta per distruggere una questione grossa; quindi noi, onor. Presidente del Consiglio, e vede come ho servito anche lei pregando il senatore Vischi di non insistere...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E la ringrazio.

LUCCA... (ed io la ringrazio del suo ringraziamento) ...quindi noi della Commissione speriamo che di questa questione non se ne faccia una questione d'ordinamento generale, ma semplicemente si tenga conto di quello che abbiamo accennato. E qui entra in scena il ministro del tesoro, il quale è stato il vero ispiratore della proposta della Commissione di finanze, poichè

la Commissione non poteva trovare argomento a favore della propria tesi più efficace, più autorevole della parola del ministro del tesoro. Il senatore Vischi ha letto quelle autorevolissime parole che accennano in pari tempo ad una gloria del Governo e ad una gloria uguale riservata al Parlamento, e cioè che quel Parlamento e quel Governo che attuassero il principio del decentramento renderebbero un grande servizio alla economia nazionale.

Ha sollevato il nostro spirito il sentire il ministro del tesoro preludere tutta una magnifica discussione di cifre ricordando dei versi di Dante: e, poichè i senatori, che hanno parlato in questa discussione, hanno detto che il Ministero delle finanze è quello che più abbrevia e più ramifica la sua attività burocratica in rapporto a tutta l'economia del paese, per ricordare anch'io Dante, si potrebbe dire di questo Ministero che è come la bontà infinita

... che ha sì gran braccia

che prende ciò che si rivolge a lei.

Ed è per questa considerazione che abbiamo scelto il Ministero delle finanze. E noi speriamo che la proposta della Commissione di finanze sarà, per lo meno, studiata, ed al più presto possibile se ne sentiranno gli effetti, perchè, ripeto, (e non c'è niente di peggio di far perdere financo il valore alle parole), la parola decentramento ormai si considera come vuota di contenuto, nessuno sa più che cosa voglia dire, nè quel che dovrebbe essere.

Per concludere (chiedendo scusa di aver tediato il Senato con tanti particolari) noi desideriamo che il ministro delle finanze (il quale è quello che, a nostro modo di vedere, potrebbe più facilmente iniziarla) inizi presto questa opera; ma affermiamo anche il proposito di seguire il monito del senatore Vischi, e cioè, per quanto si riferisce al Ministero delle finanze, insisteremo finchè essa possa essere esaudita. E noi abbiamo maggior fede del senatore Vischi, poichè siamo certi che non avremo bisogno di ripetere tante volte il nostro invito, che corrispondendo ad una esigenza del Paese deve essere accolto.

E qui lasciate che io finisca, ricordando quello che è detto nella relazione; ma poichè abbiamo la fortuna di vedere qui presente il Presidente del Consiglio, ricordiamoci tutti, e non solamente per noi ma per chi anche è

contro di noi, ricordiamo quel che l'onor. Presidente del Consiglio disse in una memoranda seduta, quando, accennando ad un fatto nuovissimo, cioè all'unanimità dei voti del Senato che ha consacrato le aspirazioni del paese, il Presidente del Consiglio disse: Mi compiaccio di dichiarare che il Senato fu il vero interprete del paese. Dire che fu il vero interprete del Paese mostra, ripeto, che qui nel Senato vibra sempre vigorosa e forte l'anima della Nazione, che ha sempre ispirato e ispirerà il Senato del Regno. (*Approvazioni vivissime e generali; congratulazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo, Avarna Nicolò.

Baccelli, Balestra, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Blaserna, Bonasi:

Calabria, Caneva, Carle Giuseppe, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colonna Prospero.

D'Alì, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fiore, Fortunato.

Gatti-Casazza, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani, Lustig.

Malaspina, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mele, Morra.

Pagano, Pastro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Polacco, Ponzà Cesare, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Ruffò.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Sonnino, Spingardi.

Tajani, Tami, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Vischi, Volterra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio delle finanze.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori. Il senatore Levi ha, con giuste ed elevate parole, sintetizzato l'opera del relatore, quando egli ha affermato che nella relazione dettata dall'on. Lucca si erano indicati e svolti i maggiori problemi della politica italiana; ha detto cosa che risponde perfettamente non soltanto all'opera egregia del relatore, ma altresì alla presentazione dei concetti della Commissione di finanze, la quale si compone degli uomini più autorevoli, di coloro i cui consigli io non posso che seguire reverentemente.

Tutta la relazione dell'on. Lucca, illustrata ancora dalla parola sua sapiente, e che raccoglie i voti dei maggiori uomini della finanza italiana, si ispira certamente ad un altissimo concetto, al concetto di dare all'organismo finanziario quella maggiore perfezione, quella maggiore forza, quella maggiore autorità le quali facciano sì che gli sforzi fatti dal paese abbiano la loro completa efficienza.

Quindi lo studiare l'organismo, e tentare di renderlo più che sia perfetto, fare in modo che se non si può venire ad un meccanismo di precisione, ci si avvicini per quanto sia possibile, non è soltanto opera di savia politica, non è soltanto rispondere all'ufficio altissimo che compete a chi è a capo dell'Amministrazione delle finanze, ma rende altresì omaggio al paese, imperocchè, come bene ricordava nelle ultime sue parole l'on. Lucca, quando un paese attraverso ai movimenti più grandi, attraverso alle imprese più audaci, dà la dimostrazione della sua forza finanziaria, e nel modo che l'ha data l'Italia, è ben giusto che il Governo, per omaggio a questo paese, per omaggio ai sacrifici da esso compiuti, tragga dalla finanza tutto il maggior utile necessario al bene dell'intera nazione.

Quindi l'opera del ministro delle finanze, in questo caso, non è soltanto opera di raccogli-tore dei tributi, ma deve essere opera di colui il quale risponde a questi, che sono i concetti altissimi della politica italiana. Temo che l'attuale ministro delle finanze non ne abbia la

forza sufficiente, certamente non gli manca la volontà. E se le questioni maggiori che quest'oggi sono state poste innanzi al Senato, toccano veramente i punti sostanziali della nostra politica finanziaria, di esse dirò brevemente facendo una dichiarazione generale, che io ho assistito con vera letizia e con vera riconoscenza a questa discussione, perchè dalla parola del relatore, e dalla parola degli onorevoli senatori ho avute indicate norme e consigli che sarà mia cura di seguire scrupolosamente.

Le questioni ardue sarebbero molte. Come bene ha accennato l'on. Lucca, ma in una discussione come questa, che segue una discussione finanziaria avvenuta da pochi giorni nella stessa aula, è forza restringerci ai punti maggiori. Io ricordo, signori senatori, che il concetto di venire man mano a rinforzare l'organismo della finanza, è stato, per quanto possibile, attuato negli ultimi anni dell'Amministrazione finanziaria. E per corrispondere allo sviluppo veramente enorme, veramente colossale che il paese ha dato, si è tentato man mano, con provvedimenti legislativi, e con provvedimenti di indole interna, di far sì che la finanza italiana rispondesse al suo scopo.

Non ho bisogno di ricordare al Senato, perchè il Senato li ha muniti della sua autorevole approvazione, che parecchi provvedimenti, e parecchie leggi sono state fatte onde rinforzare gli organi della finanza italiana; così ricorderò i miglioramenti del personale del catasto, del personale degli uffici del registro, del personale delle agenzie delle imposte, di quello delle dogane, di quello delle tasse di fabbricazione, testè discusso dal Senato, del Corpo delle guardie di finanza, del monopolio dei tabacchi e sali, l'ordinamento del lotto, e miglioramenti ad una parte del personale centrale, provvedimenti che toccano appunto i maggiori organi che servono alla esazione dei tributi.

Comprendo perfettamente che questi non devono essere gli unici provvedimenti; la finanza italiana, anche per il suo movimento veramente notevole e grandioso, esige man mano dei ritocchi, esige man mano dei rinforzi nella sua Amministrazione, esige che ogni parte del suo complesso organismo, — poichè si tratta onorevoli senatori, e lo sapete benissimo, di una amministrazione vastissima, — possa poco a

poco venire a spiegare una forza pressochè uguale in tutte le sue parti, perchè partendo dal concetto che i tributi debbono essere essenzialmente equi, è necessario che tutti gli organi che si riferiscono all'uno o all'altro di questi tributi abbiano eguale energia, eguale forza, per non creare sperequazioni che sarebbero certamente dannose. Così nei rapporti interni poco a poco si è tentato di rinforzare questi organismi poichè, come dicevo, non si finisce mai di studiare l'argomento, e poichè la stessa vita esige nuove forme; ed io credo di poter affermare al Senato che cura vigile e costante sarà quella di rafforzare tutti gli organi dell'Amministrazione.

Occupiamoci ora delle più gravi questioni toccate dal relatore e dagli onorevoli senatori. Una delle questioni più gravi che certamente ha occupato altre volte il Senato ed ha preoccupato sempre il Parlamento, è quella che si riferisce al catasto, al catasto del quale si disse molto male e si censurò il funzionamento, senza ricordare che forse la quantità di censure che ad esso vengono, derivano da un fatto speciale, cioè dalle soverchie illusioni che si erano concepite quando la legge fondamentale fu votata. Io mi domando, onorevoli senatori, come era possibile supporre che mentre la formazione del nuovo censo lombardo-veneto, per la decima parte della superficie del Regno d'Italia, è durata 47 anni ed è costata 52 milioni; che mentre il catasto in Piemonte, in esecuzione della legge del 1865, richiese un decennio e fece spendere 13 milioni, trattandosi soltanto di tre milioni di ettari: mi domando, onorevoli senatori, come era possibile supporre che il catasto formato con questa legge dell'86, potesse in sì breve spazio di tempo e con sì piccola somma provvedere ai 30 milioni circa di ettari che coprono tutta l'Italia. Era certamente una generosa illusione, ma per poco che si fosse tenuto conto di questi precedenti, si sarebbe dovuto convenire che era impossibile ottenere i risultati che dalla legge si ripromettevano. Noi del resto siamo in condizioni migliori, perchè in un tempo minore e con un sesto di meno della spesa, ragguagliato ai precedenti catasti, abbiamo coperto una parte importante del nostro catasto, tanto che 17 o 18 provincie l'hanno compiuto ed altre stanno approssimandosi al termine del loro

lavoro. Ora ci troviamo di fronte a questo stato di cose: è giusto che si debba provvedere, è giusto che si tenti porre riparo a quello che può essere uno dei vizi fondamentali, ma che può averne per compagno anche altri vizi. In quanto a ritoccare la legge fondamentale, non è il caso di parlare.

Cambiare proprio una legge che deve essere di perequazione per tutto il Regno, la quale stabilisce dei criteri fondamentali uniformi, vuol dire sollevare un cumulo di questioni, cosa che andrebbe contro l'autorità della legge stessa, poichè non si potrebbe concepire che si facesse un catasto con norme diverse da quelle stabilite allora: un ritocco di questa legge sarebbe un urto fra diversi interessi, urto che assolutamente non è possibile suscitare. E quindi, non potendo toccare la legge, bisogna ricorrere a quei mezzi più o meno blandi ed idonei che in base alla legge medesima si possono conciliare cogli interessi del servizio. Io mi sono preoccupato di questa questione, tanto che ho presentato provvedimenti i quali erano in parte diretti ad ottenere un maggior movimento in questo servizio. Il Senato ricorderà che venne approvato un progetto di legge il quale aveva per scopo di migliorare le condizioni degli agenti catastali, poichè una delle piaghe maggiori del nostro servizio, conviene notarlo, è appunto la deficienza del personale; in essa consiste il maggior guaio della nostra amministrazione catastale. Sarebbe lungo ricercarne le cause: mi permetto soltanto di correggere una inesattezza in cui è incorso il relatore, dicendo che in detta amministrazione vi sono moltissimi funzionari pagati in base a tre o quattro lire al giorno. Questi sono pochissimi ed hanno i lavori di minore importanza; ma la legge che ha avuto l'onore di essere dal Parlamento approvata, ha portato da 3000 a 5000 lo stipendio dei geometri. È un passo notevole che poteva lasciar supporre che le ragioni per cui questi individui non accedevano ai concorsi, non si sarebbero aumentate. Il Senato ricorda che circa 1,700,000 lire (e sono grato all'onorevole ministro del tesoro) si sono portate a favore di questo servizio. Si è fatto di più: poichè si vedeva che i concorsi non portavano quel nucleo di persone che era possibile sperare, si è venuti all'altra legge che ha permesso di assumere personale senza con-

corso, cioè di trarlo dalla prima metà di coloro che erano stati laureati. La legge ha apportato qualche frutto, poichè lo spauracchio del concorso era quello che allontanava i laureati dalla carriera catastale, almeno in parte. I provvedimenti adottati dunque sono da un lato miglioramenti alla carriera, dall'altro la facilità di assunzione del personale; provvedimenti che si presentavano i più ovvii, che davano la maggiore possibilità di vantaggi immediati.

Convengo perfettamente che questo non basta, questo potrà servire ad aumentare di qualche poco i nostri servizi, ma io posso d'altra parte assicurare il Senato che, preoccupato di questa condizione di cose e seguendo gli incitamenti che mi vennero dal Senato, sto appunto preparando un progetto il quale abbia per essenziale virtù, quella di portare del personale, perchè ritengo che questa sia la base fondamentale del problema, la questione che occorre risolvere per poter accelerare i lavori: vedremo, onorevoli senatori, che quando i lavori potranno essere accelerati la legge funzionerà benissimo. Per arrivare a questo risultato, occorre il sussidio delle menti e delle braccia, perchè per quanto una legge sia buona ed una organizzazione sia ben condotta, non si potrà arrivare a quei risultati che sono nei desideri di tutti quando manchino questi essenziali sussidi.

Per questo dovrò ricorrere anche allora alla condiscendenza del mio collega del Tesoro, ma sapendo quanto egli si renda conto della gravità di questa questione, io spero di poter fare assegnamento su questa condiscendenza e posso assicurare il Senato che se avrò il conforto del ministro del tesoro, mi farò premura di presentare i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento di questi servizi.

Un altro punto fu oggetto di maggior discussione, tanto da parte dell'onorevole relatore, quanto da parte dell'onorevole Levi ed è quello che riguarda i Canali Cavour. Grandissimo argomento che fa parte di una compagine del patrimonio dello Stato e che è degno del maggior rilievo e della maggiore attenzione.

Non è gran tempo che, appunto in considerazione della grandissima importanza di questo servizio, il Parlamento ha approvato delle maggiori somme per provvedere alla conservazione

di questo patrimonio. Ma qui occorre arrestarci un momento.

Convengo perfettamente con quanto l'onorevole Lucca ha riferito, affermando un pensiero veramente sociale e politico. Egli ha detto che questo patrimonio dello Stato ha una duplice funzione, non soltanto quella di dare allo Stato il maggior rendimento possibile, ma di ispirarsi, di seguire l'alto concetto economico che esso rappresenta, di far sì che tutta la economia, che è connessa a questo servizio, abbia rispetto ed ossequio.

Ciò è perfettamente esatto ed io credo che l'onor. Lucca giungerebbe anche ad ammettere che questo concetto ha sempre dominato nell'Amministrazione. Ringrazio anzi l'onor. relatore dell'Ufficio centrale per le parole molto benevoli che ha avuto per l'Amministrazione, imperocchè dicendo che chi è a capo dell'Amministrazione è persona ineccepibile da tutti i lati dell'onestà e dello zelo, ha pronunciato a favore di quel funzionario il miglior e più giusto elogio che gli si potesse fare.

Ma la questione dall'on. Lucca è stata anche posta diversamente. Egli disse: È possibile che quest'Amministrazione debba così funzionare e non è forse più conveniente che essa abbia un'altra forma, che seguendo i dettami degli illustri uomini che hanno pensato a questo patrimonio con tanta sapienza e con tanto amore, non venga questa forma di amministrazione conglobata in una forma collegiale, invece di lasciarla all'arbitrio di un solo funzionario, che per quanto egregio sotto tutti i punti di vista, rappresenta pur sempre una unità alla quale non vi è possibilità di contrasto?

Io credo, onorevoli senatori, che la questione va molto studiata e mi impegno di studiarla profondamente.

Rispondendo così di primo acchito e vedendo la questione come è stata posta, a me sembra di poter dire che essa presenta il suo pro ed il suo contro.

Un'amministrazione come questa che tocca una quantità enorme di interessi, che possono trovarsi in contrasto tra loro e venire in urto, porta come conseguenza naturale una grande responsabilità permanente, quotidiana e traziionata in mille accidentalità della vita economica e agricola di quei paesi.

L'avere una persona sola che risponda di-

nanzi all'Amministrazione con una completa responsabilità, con una responsabilità che non va frantumandosi in altre persone, poteva e può rappresentare un concetto più assoluto, più matematico, per cui prima di pensare a toccarlo, bisognerebbe andare, come suol dirsi, coi piedi di piombo.

Ma qui bisogna distinguere dall'alta Amministrazione e dall'alta Direzione, quell'andamento normale, il quale presenta giorno per giorno delle piccole questioni, dei piccoli indirizzi, dei piccoli criteri che rappresentano tutto l'andamento dell'Amministrazione e sotto questo punto di vista è bene studiare qualche meccanismo.

L'on. Lucca diceva che può pensarsi a questa soluzione anche perchè vi sia qualche organismo al quale ricorrere in caso di immediati provvedimenti che non siano bene accetti; che paiono meno felici, senza che sia necessario di arrivare fino all'Amministrazione centrale.

La questione, ripeto, è alta e grave ed io la farò certamente oggetto di studio, cercando una soluzione che non tocchi questa alta responsabilità che deve avere chi risponde dell'andamento generale del servizio, ma valga nello stesso tempo a dare una maggiore elasticità a questa Amministrazione la quale non rappresenta soltanto una parte notevole del patrimonio dello Stato ma funzioni economiche e sociali di grandissima importanza.

Vengo ora brevemente a parlare delle ultime questioni sollevate in Senato. Quella dei tributi locali, accennata dall'onor. senatore Levi e da altri senatori, questione colossale che appena accennata venne subito smorzata giustamente, per la considerazione che si tratta di tutto il riordinamento tributario, cioè di una grande questione che è venuta innanzi.

Sarebbe follia dire che è una questione che possa essere trascurata, che non si debba pensare ad essa. La vita politica e parlamentare del nostro paese sta per rinnovarsi e porterà innanzi poderosi problemi; tra questi certamente uno dei primi sarà quello dei tributi locali che il Governo cercherà di risolvere ispirandosi a quegli alti concetti e a quei principi che ne sono la base e l'essenza stessa. Precisare ora i dettagli sarebbe cosa impossibile.

Vengo ora al punto più importante, alla questione del decentramento e della semplifica-

zione dei servizi, questioni che si corrispondono; una cosa è connessa intimamente con l'altra.

E diceva benissimo l'onor. senatore Lucca che non bisogna lasciare che le parole perdano del loro significato, ma bisogna che si venga a qualche cosa che dimostri il significato che esse hanno.

Starei per fare una domanda: ma è proprio il Ministero delle finanze quello che accentra di più, proprio il Ministero delle finanze quello che ha maggiori complicazioni di servizi? Bisogna distinguere, onorevole Lucca; noi abbiamo un'amministrazione che è in uno stato di colossale sviluppo; è inutile ricordare che lo stesso aumento delle spese del bilancio indica quale espansione enorme abbia quest'amministrazione. Si è accennato che vi sono 115 milioni di maggiore spesa, ma molti di questi milioni sono il prodotto, la conseguenza dello sviluppo maggiore preso da tutti i servizi della Amministrazione che hanno una ripercussione attiva sul bilancio dello Stato. Se pensiamo solo al consumo dei tabacchi che ci costringe a nuovi acquisti, allo sviluppo delle dogane, delle tasse di fabbricazione, a tutto questo movimento più vivo che esige ogni giorno una accurata tutela e che se non tutelato immediatamente porterebbe gravissimi pericoli e conseguenze enormemente gravi, non possiamo dire che la spesa sia sproporzionata al vantaggio che ricaviamo. E certo questi 115 milioni rappresentano da una parte il movimento di tutto il Paese e dall'altra una maggiore entrata nelle casse dello Stato.

Sono spese che hanno una loro forma speciale, ma io credo che per quanto riguarda la semplificazione dei servizi e il decentramento bisogna distinguere due parti fondamentali, la parte della direzione e quella della esecuzione.

La parte di direzione esige questo accentramento delle questioni al Ministero. Potrei citare una quantità di casi come quello indicato dall'onorevole senatore Lucca, che dimostrano come sia impossibile che al Ministero delle finanze non vi sia un'alta norma direttiva su tutto quello che riguarda i tributi, le interpretazioni di leggi e di tariffe. Molte volte una questione che ha un valore minimo racchiude nelle sue pieghe un principio di grandissima importanza e tutto questo deve per forza venire al potere centrale il quale solo può dare

le norme, le interpretazioni, altrimenti avverrebbe una confusione ed una sperequazione straordinaria.

Se lasciassimo molte questioni alle intendenze di finanza queste le risolverebbero con criteri diversi e ne nascerebbe una confusione intollerabile. Noi abbiamo visto quanto sia stato provvido il provvedimento di portare con la maggiore rapidità alla periferia tutte le decisioni delle Commissioni centrali. Noi abbiamo visto quante volte manifestando una direttiva in un senso o nell'altro si sono colmati dei voti, si sono impediti degli abusi. E una quantità di servizi si sono avvantaggiati per questi criteri di giorno in giorno.

Noi abbiamo materie antiche che hanno preso uno sviluppo straordinario per le nuove manifestazioni, per le applicazioni, per le determinazioni che ne derivano; abbiamo forze nuove che sorgono di giorno in giorno e che nell'economia del Paese rappresentano una delle parti sostanziali.

Tutto questo deve passare sotto il crogiolo dell'Amministrazione centrale perchè tutto deve essere coordinato. Allora è impossibile che si possa lasciare tutto questo alle Amministrazioni che si trovano alla periferia perchè ciò potrebbe portare null'altro che a confusioni, che allo Stato preme di evitare. Si può fare qualche cosa nella parte esecutiva: nella determinazione dei fatti, dei casi, che con criteri certi, determinati, possono essere lasciati alle autorità locali. Ma questo si fa già, ed è quanto tento continuamente di fare, ogni giorno.

Appunto per ridurre, per rendere più rapida l'azione, si stimolano le decisioni delle autorità locali, si lascia ad esse la responsabilità dei provvedimenti che toccano quelle cose che devono essere risolte nelle nostre Intendenze, ed ogni giorno con normali e circolari si fanno manifesti i punti sostanziali del sistema tributario, per evitare tutte le questioni che poi vengono ad ingombrare l'Amministrazione centrale, e devono essere invece risolte dagli uffici sparsi nel Paese.

Dichiaro quindi che con questa distinzione e con questi intendimenti accetto molto volentieri l'ordine del giorno dell'on. Lucca e della Commissione di finanze; esso esprime il concetto che risponde al concetto del Governo, al pensiero di lasciare che le amministrazioni lo-

cali, nella parte esecutiva, abbiano la maggiore ampiezza di azione appunto perchè non ingombrino con questa parte l'amministrazione dello Stato. Ma credo pure (e ritengo che la Commissione di finanze converrà con me) che questo non potrà mai significare un abbandono delle norme sostanziali direttive da parte dell'Amministrazione centrale, ma che piuttosto si tratti di un coordinamento di queste funzioni locali.

Io credo che si potrebbe aggiungere all'ordine del giorno una parola per dire che questo debba avvenire gradatamente, perchè io riterei pericolosissimo, in materia finanziaria, (e sarebbe conseguenza di gravi perturbamenti nell'andamento finanziario dello Stato), un'improvvisa e non meditata modificazione.

Sotto questo punto di vista, accolgo favorevolmente l'ordine del giorno e credo che questo servirà di inizio alla attuazione del concetto esposto dall'on. Vischi; vale a dire, sgombrare poco a poco tutte le amministrazioni da quanto vi è di eccessivo, di inutile, che non corrisponde alla vita fervida del nostro paese, e arrivare così a ciò che possa costituire un agile e razionale sistema di amministrazione.

Accettando quindi l'ordine del giorno della Commissione, ringrazio vivamente l'Ufficio centrale che lo ha proposto e gli onor. senatori dei suggerimenti che si sono compiuti di darmi.

Io so, onorevoli senatori, che l'Amministrazione centrale non è indegna delle lodi che quest'oggi il Senato le ha tributate. La nostra Amministrazione finanziaria posa su concetti saldi e fondamentali; essa è stata instaurata dai nostri maggiori uomini politici, è una delle glorie del nostro paese, ed ha nei momenti più difficili sostenuto l'Italia. (*Approvazioni*). So, onorevoli senatori, che l'Amministrazione si compone di uomini la cui probità e onestà è superiore a ogni elogio. Io, che assisto diuturnamente all'azione di questi bravi funzionari, che hanno per sé stessi una funzione non grata, una funzione la quale non è fatta per cattivare loro tutte le simpatie, posso dire che essi questa missione compiono con abnegazione, con serietà (*bene*). Essi sanno che lo Stato pensa a loro, sanno che a poco a poco le loro condizioni saranno migliorate man mano che la cosa sarà possibile, man mano che le esigenze del bilancio lo permetteranno: ma sanno altresì che

base di ogni amministrazione è una severa disciplina, è la dignità di sé stessi. (*Benissimo*). A questi concetti si è sempre ispirata e si ispira l'Amministrazione finanziaria; ed io non ho altro orgoglio, onorevoli senatori, che di conservare queste nobilissime tradizioni. (*Approvazioni generali e vivissime - Applausi - Molti senatori si recano a congratularsi coll'oratore*).

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Il senatore Lucca mi ha attribuito un pensiero che non era il mio, perchè io, sostenendo il suo ordine del giorno, non ho voluto fare delle teorie e molto meno una teoria pericolosa, quella cioè di invocare il decentramento. Lo stesso senatore Lucca ha detto che questa parola, cammin facendo, ha perduto un po' del suo contenuto, anzi del suo significato, ed era per questo che egli consigliava il Presidente del Consiglio a non aderire alle mie premure di voler accettare l'ordine del giorno della Commissione di finanze, nell'interesse di tutti i Dicasteri, e si limitava di piccoli passi.

Colui che ha perfettamente compreso il mio pensiero è l'onor. ministro delle finanze. Il desiderio mio è che, così per il Ministero delle finanze, come in seguito e sempre per tutti i Ministeri, più che fare una grossa questione di decentramento, si faccia una questione di semplificazione di servizio: si semplifichino quei congegni amministrativi, che mi sembrano formati più a base di mancanza di fiducia, e più poggiati sul desiderio di controllare i controllori, creando un ginepraio di controlli in mezzo al quale si perde la responsabilità del funzionario e rimane nascosta la stessa responsabilità del ministro.

Io dico dunque: semplificate questi controlli e avrete conseguito due beneficii: un'amministrazione più sollecita e più pronta, e una amministrazione meno costosa.

In quanto al decentramento ho già detto, quando ho avuto l'onore di parlare sostenendo l'ordine del giorno, che la questione bisognerà porla completa, e mi auguro che venga posta a proposito della discussione della relazione dell'inchiesta sul Palazzo di Giustizia. Allora potrà apparire più chiaramente l'inconveniente di certi congegni attuali, ed allora si potrà vedere se non sia il caso di recidere in quella burocrazia, che novellamente chiamerò « selva

selvaggia, ed aspra e forte » alcuni rami, ed allora ho detto, e ripeto adesso, potremo anche abolire alcune quinte ruote del carro dello Stato, come l'Avvocatura erariale; così la questione potrà presentarsi più vasta. Per ora limitiamoci alla parte utile, ed io son lieto delle parole del ministro delle finanze e della promessa che egli fa di volere, in questo senso, intendere l'ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze e da lui accettato, cioè di semplificazione dei servizi.

Volentieri prendo atto della promessa che il relatore, a nome della Commissione di finanze, mi ha fatto che eguale ordine del giorno sarà proposto in avvenire per tutti i Dicasteri.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze ed accettato dall'on. ministro:

« Il Senato:

riconosciuta la convenienza di procedere alla riforma degli ordinamenti e alla semplificazione dei congegni amministrativi, che regolano l'azione dello Stato nei suoi rapporti con gli Enti locali e i cittadini;

invita il Ministro delle finanze a proporre le disposizioni legislative e ad adottare i provvedimenti regolamentari che occorran per semplificare a tal fine gli ordinamenti e i congegni dell'amministrazione finanziaria ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale. La discussione dei capitoli è rinviata a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome del ministro dell'interno e Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Disposizioni sul personale tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	96
Favorevoli	86
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-1914:

Senatori votanti	96
Favorevoli	89
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze:

Senatori votanti	96
Favorevoli	83
Contrari	13

Il Senato approva.

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza:

Senatori votanti	96
Favorevoli	84
Contrari	12

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione per la nomina di tre membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999 - *Seguito*);

Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali (N. 1013);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 951);

Conversione in legge del R. decreto 26 settembre 1912, n. 1222 che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia (n. 1011);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione con la Società nazionale dei servizi marittimi (n. 1026);

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dell'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia (N. 1028);

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (N. 1024);

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (N. 1029);

Modifiche alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano per gli studi talassografici (N. 1025);

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra (n. 1007);

Linea di navigazione fra l'Italia e il centro America (n. 1008);

Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta (N. 1009).

Istituzione di una Cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma (N. 879);

Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università (N. 991).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

La seduta è sciolta (ore 17.50).

Licenziato per la stampa il 2 giugno 1913 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.